

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA  
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista scientifica **Classe A** per **Area 12**



## NUMERO 4\2025

- Considerazioni sulle 'modifiche al codice penale' apportate dalla l. n. 147/2025 di contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti di E. LO MONTE
- Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: una analisi giurisprudenziale di G. DE SANTIS
- Strumenti di diversione e tutela penale dell'ambiente. Un'analisi dell'esperienza statunitense e spunti per il diritto interno di E. ROLFI
- The time of sustainability and precaution in criminal law di L. FRANZETTI
- La giurisdizione del giudice civile nel contenzioso climatico: la storica pronuncia della Cassazione nella c.d. "giusta causa" di R. ARGERI e M. MAROTTA
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell' Ambiente

Fasc. 4/2025

**STRUMENTI DI *DIVERSION* E TUTELA PENALE DELL' AMBIENTE  
UN' ANALISI DELL' ESPERIENZA STATUNITENSE E SPUNTI PER IL DIRITTO  
INTERNO**

**DIVERSION INSTRUMENTS AND THE CRIMINAL PROTECTION OF THE  
ENVIRONMENT  
AN ANALYSIS OF THE U.S. EXPERIENCE AND INSIGHTS FOR DOMESTIC LAW**

**di Emma ROLFI**

**Abstract.** L'articolo esamina il ruolo degli strumenti di diversione processuale nella tutela penale dell'ambiente, con particolare riferimento all'esperienza statunitense e alla responsabilità penale d'impresa. Dopo una ricognizione generale del quadro normativo del diritto ambientale federale negli Stati Uniti, il contributo analizza genesi e contenuti dei *Deferred Prosecution Agreements* e dei *Non-Prosecution Agreements*, soffermandosi sulle loro modalità applicative, sui presupposti di utilizzo e sulle principali questioni emerse nel dibattito dottrinale. L'indagine si concentra quindi sull'impiego concreto di tali strumenti nei procedimenti per reati ambientali, attraverso l'esame dei dati disponibili e del contenuto degli accordi stipulati. In chiave comparata, il lavoro si inserisce infine nel dibattito relativo alla possibile introduzione di meccanismi di diversione processuale nell'ordinamento italiano, con specifico riguardo al settore del diritto penale dell'ambiente.

**Abstract.** The article examines the role of procedural diversion mechanisms in the criminal protection of the environment, with particular reference to the United States experience and corporate criminal liability. Following a general overview of the federal environmental law framework in the United States, the contribution analyzes the origins and content of *Deferred Prosecution Agreements* and *Non-Prosecution Agreements*, focusing on their modes of application, the conditions for their use, and the principal issues discussed in academic debate. The study then turns to the practical use of these instruments in environmental crime proceedings, through an examination of available data and the content of concluded agreements. From a comparative perspective, the article ultimately situates itself within the broader debate on the possible introduction of procedural diversion mechanisms into the Italian legal system, with specific regard to environmental criminal law.

**Parole chiave:** Diritto penale ambientale, Responsabilità da reato degli enti, Diversione processuale, *Deferred* e *Non-Prosecution Agreements*, Diritto comparato US-Italia

**Key-words:** Environmental criminal law, Corporate criminal liability, Procedural diversion, *Deferred* and *Non-Prosecution Agreements*, Comparative law US–Italy



**SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La regolamentazione penale ambientale negli Stati Uniti – 2.1. Premessa – 2.2. Le origini della disciplina a tutela dell'ambiente e il diritto penale ambientale statunitense – 2.3 Il rapporto tra governo statale e governo federale nel diritto ambientale - 3. I DPA e i NPA nella responsabilità penale d'impresa – 3.1. Deferred Prosecution Agreements e Non Prosecution Agreements: una definizione - 3.2. La natura giuridica dei DPAs e NPAs e il contenuto degli accordi – 3.3. Vantaggi e criticità degli strumenti di diversione processuale – 4. Gli strumenti di diversione processuale e le ipotesi di responsabilità penale d'impresa per reati ambientali – 4.1. L'applicazione dei DPAs e NPAs a contestazioni ambientali nel periodo 1999-2026 – 4.2. Alcune osservazioni sulla (limitata) storia applicativa dei DPAs e NPAs in materia ambientale – 5. Quali spunti per il nostro ordinamento? – 5.1. Possibilità e opportunità di implementazione degli strumenti di “diversione” processuale – 5.2. Considerazioni conclusive**

## 1. Introduzione

Il diritto penale dell'ambiente costituisce una delle aree più complesse e sfaccettate del diritto penale contemporaneo. In Italia, così come all'estero, tra le sue molteplici peculiarità vi è il fatto che i fenomeni di inquinamento penalmente rilevanti sono molto spesso riconducibili all'esercizio dell'attività d'impresa, sebbene la tendenza a perseguire (anche) la persona giuridica rimanga ancora cauta<sup>1</sup>.

Peraltro, in ordinamenti in cui la tradizione giuridica ha riconosciuto fin da tempi risalenti la rilevanza della responsabilità d'impresa, si sono sviluppate risposte processuali ulteriori e alternative rispetto al procedimento penale “classico”. Tali meccanismi di cd. “diversione” processuale, così nominati poiché deviano il procedimento penale dal suo corso ordinario indirizzandolo verso percorsi alternativi, sono stati talvolta impiegati anche in relazione alla responsabilità d'impresa per reati

---

<sup>1</sup> La contestazione anche alle imprese di reati ambientali ai sensi del d. lgs. 231/2001 si caratterizza infatti per un'elevata dipendenza dalla contestazione dei medesimi reati alla persona fisica: come emerge dai dati dall'Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano in materia di d.lgs. n. 231/2001, negli anni tra il 2016 e il 2021, “non risulta che in alcun capo d'imputazione l'autore del reato fosse ignoto, né che – dopo l'istruttoria processuale – vi siano state società sanzionate nonostante non fosse identificato o imputabile il responsabile-persona fisica del reato. [...] una maggiore vitalità del principio di autonomia [*rispetto alle ipotesi di contravvenzioni ambientali, di regola attribuite al vertice della società, n.d.a.*] può interessare i delitti ambientali dovuti a fenomeni di inquinamento di lungo periodo e a condotte reiterate nel tempo (l'ente potrebbe autonomamente rispondere anche a fronte delle oggettive difficoltà di ricostruire e imputare le responsabilità individuali), ma nessun delitto di ‘inquinamento’ o di ‘disastro’ ambientale è stato contestato nei 6 anni considerati”. Vieppiù, la forte dipendenza tra responsabilità dell'ente e responsabilità della persona fisica si riscontra anche sul piano dell'esito processuale: dai dati emerge che “le chances di assoluzione o di condanna dell'ente sono risultate perlopiù correlate alla sorte processuale riservata alla persona fisica”. Cfr. MOSSA VERRE, *I reati ambientali nella giurisprudenza del Tribunale di Milano in materia di d. lgs. 231/2001 (2016-2021)*, in *Dir. pen. cont.*, 4/2022, p. 315-316 e 323.



ambientali, offrendo uno strumento in più per fronteggiare fenomeni di criminalità complessi e strutturalmente legati all'organizzazione imprenditoriale. Emblematica, in tal senso, è l'esperienza statunitense.

Il presente contributo si propone di ripercorrere il ricorso agli strumenti di “diversione” processuale proprio negli Stati Uniti, con particolare riferimento alla criminalità d'impresa ambientale, per poi valutarne la possibile applicabilità nel diritto penale dell'ambiente italiano e l'astratta idoneità a colmare le lacune emerse nel contesto domestico<sup>2</sup>. A tal fine, verranno esaminati gli istituti del *Non Prosecution Agreement* (o NPA) e del *Deferred Prosecution Agreement* (o DPA)<sup>3</sup>, ricostruendone il progressivo affermarsi, la struttura e i principali profili di forza e di criticità emersi nella riflessione dottrinale e nella prassi applicativa, alla luce dei dati disponibili dopo quasi trent'anni di utilizzo. L'analisi si soffermerà inoltre sui (rari) accordi conclusi nell'ambito di procedimenti penali ambientali, formulando alcune osservazioni di carattere generale. Infine, il lavoro intende riportare l'attenzione sul diritto interno, richiamando le posizioni di quanti hanno ipotizzato una possibile trasposizione degli strumenti di “diversione” processuale nel nostro ordinamento, al fine di trarre alcune considerazioni di sintesi in ordine alla loro eventuale applicabilità nel diritto penale dell'ambiente italiano.

## 2. La regolamentazione penale ambientale negli Stati Uniti

### 2.1 Premessa

La presente analisi si concentra sulla dimensione federale statunitense per due ragioni: anzitutto perché la disciplina della materia ambientale risulta, sul piano normativo, tendenzialmente riconducibile alla competenza federale; in secondo luogo, poiché la prospettiva federale, per il suo carattere unitario, consente di cogliere con maggiore immediatezza le linee di tendenza generali dell'ordinamento rispetto al tema del ricorso a strumenti di “diversione” processuale e della loro applicazione nei procedimenti penali ambientali.

---

<sup>2</sup> Quali, ad esempio, la dipendenza del destino dell'ente da quello della persona fisica, cfr. *supra* nota 1, o il preponderante ricorso a sanzioni pecuniarie, che nel settore ambientale non sempre risultano efficaci, cfr. CATERINI, D'AIELLO, *La 'diversione' penale nel diritto dell'ambiente: spunti comparatistici per il sistema italiano*, in *AmbienteDiritto.it*, 2/2022, p. 412.

<sup>3</sup> La frequente trattazione congiunta in dottrina dei due strumenti (che presentano delle differenze, cfr. *infra* par. 3.2) dovuta alla circostanza che entrambi siano ispirati alla medesima *ratio* ha fatto sì che anche in questa sede si proceda ad un'analisi che tenga conto di entrambi. Tuttavia, come si vedrà *infra* par. 5.1, il *deferred prosecution agreements* rappresenterebbe lo strumento più coerente con il nostro ordinamento interno.



## 2.2 Le origini della disciplina a tutela dell'ambiente e il diritto penale ambientale statunitense

In via preliminare, appare opportuno delineare, sia pur per sommi capi, le coordinate del quadro di diritto sostanziale nel quale si collocano le contestazioni suscettibili di essere gestite attraverso gli strumenti processuali di *diversion*. La tradizione di *common law* ha inciso in modo determinante sulla formazione del diritto ambientale statunitense: quest'ultimo, inteso in senso ampio e non circoscritto al solo versante penale, presenta infatti un'origine prevalentemente giurisprudenziale, alla quale si sono affiancati solo in un momento successivo interventi di natura legislativa<sup>4</sup>. La complessità del settore e le numerose sfaccettature hanno reso in seguito il diritto ambientale uno dei settori più regolamentati del diritto statunitense, disciplinato diffusamente da numerosi e diversi tra loro *Acts*<sup>5</sup>. In particolare, la regolamentazione normativa delle attività inquinanti si è affermata negli anni '70<sup>6</sup>, periodo in cui è stata istituita l'*Environmental Protection Agency* ("EPA", divenuta operativa alla fine del 1970) e il Congresso ha tracciato il quadro regolatorio di riferimento, sviluppato e rafforzato poi negli anni '80<sup>7</sup>. A questo periodo risale l'introduzione e il rinnovamento di alcuni tra gli *acts* più emblematici della disciplina ambientale americana: il *Toxic Substances Control Act* ("TSCA") e il *Resource Conservation and Recovery Act* ("RCRA"), entrambi adottati nel 1976; il sostanziale emendamento del 1970 al *Clean Air Act* ("CAA"), che ha sostituito l'originario *Clean Air Act* del 1963 e l'*Air Quality Act* del 1967, e che è stato poi nuovamente

---

<sup>4</sup> Cfr. PERCIVAL – SCHROEDER – MILLER - LEAPE, *Environmental regulation: law, science, and policy*, Wolters Kluwer, New York, 2022, p. 59, 61: "*Environmental law is an outgrowth of centuries of common law doctrines that seek to protect people and property from harm caused by the actions of others. [...] After centuries of wrestling with environmental conflicts, the common law now has been supplemented, and in some cases supplanted, by regulatory statutes*".

<sup>5</sup> Cfr. *ibidem*, p. 61: "*Environmental law today is a complex combination of common law, legislation, regulations, international agreements, and even quasi-public/quasi-private initiatives*." Secondo DAN TARLOCK, *Is There a There There in Environmental Law?*, in *J. Land Use & Envtl. L.*, vol. 19, 2004, p. 222 il diritto ambientale statunitense "*as now defined, is primarily a synthesis of pre-environmental era common law rules, principles from other areas of law, and post-environmental era statutes which are lightly influenced by the application of concepts derived from ecology and other areas of science, economics, and ethics*". Si osservi che tecnicamente sono riconducibili al "diritto ambientale" non solo i testi di legge che disciplinano l'impatto delle attività umane sulle matrici ambientali (ad es. *Clean Air Act*; *Clean Water Act*), la gestione delle sostanze di rifiuto (e.g. *Resource Conservation and Recovery Act*) o la tutela della biodiversità (e.g. *Endangered Species Act*) ma anche atti normativi che regolano i settori più disparati (e.g. *Occupational Safety and Health Act*, *Toxic Substances Control Act*) e che presentano incidentalmente delle ricadute sull'ambiente.

<sup>6</sup> Cfr. PERCIVAL – SCHROEDER – MILLER - LEAPE, *Environmental regulation*, cit., p. 93: "*The federal statutes that dominate environmental law today are the product of a remarkable burst of legislative activity that began in 1970, the year of the first Earth Day celebration*".

<sup>7</sup> Per una ricostruzione dettagliata dell'evoluzione in quel periodo cfr. LAZARUS, *The Making of Environmental Law*, University of Chicago Press, Chicago and London, 2005, pp. 67-97.



riformato nel 1990; il *Clean Water Act* (“CWA”) adottato nel 1987. Hanno fatto seguito diversi testi dedicati alla tutela - più o meno diretta - dell’ambiente, come il *Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act*<sup>8</sup> (“CERCLA”, 1980); il *Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act* (“FIFRA”, 1972); il *Safe Drinking Water Act* (“SDWA”, 1974)<sup>9</sup>. L’attenzione per la regolamentazione delle attività inquinanti e la tutela dell’ambiente ha poi assunto un ritmo altalenante, oscillando tra periodi di deregolamentazione e flessibilizzazione, e periodi di rinnovata sensibilità al tema ambiente<sup>10</sup>; oscillazione che, proprio in tempi recenti, ha ricominciato il suo moto da un momento di grande attenzione verso l’estremità opposta<sup>11</sup>.

All’interno di questo complesso di norme, il diritto penale rappresenta uno dei possibili strumenti di *enforcement*, accedendo - accanto agli strumenti amministrativi e civili<sup>12</sup> - alla normativa che regola la disciplina ambientale per garantirne il rispetto<sup>13</sup>. Il ricorso a tale strumento per reprimere e punire le violazioni della normativa a tutela dell’ambiente si è affermato negli anni ‘80<sup>14</sup>, quando è emersa una maggiore sensibilità sul tema e, con essa, l’esigenza di rafforzare la *compliance* da parte

---

<sup>8</sup> Normativa “trasversale” che ha istituito un sistema di responsabilità solidale e congiunta rigorosa per ampie categorie di soggetti coinvolti nel rilascio di sostanze pericolose, introducendo incentivi per le imprese a prevenire il rilascio di sostanze pericolose al fine di evitare responsabilità future.

<sup>9</sup> Per una panoramica sulla normativa federale ambientale e un approfondimento dei singoli *Acts*, cfr. ELLIOTT - ESTY, *Advanced Introduction to U.S. Environmental Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton, 2024; GLICKSMAN – BUZBEE – MANDELKER – HAMMOND - CAMACHO, *Environmental Protection, Law and Policy*, Aspen Publishing, New York, 2023; JOHNSTON - POWERS, *Principles of Environmental Law*, West Academic Publishing, St. Paul, 2016.

<sup>10</sup> Cfr. PERCIVAL – SCHROEDER – MILLER - LEAPE, *Environmental Regulation*, cit., pp. 93 ss. richiama e ripercorre i diversi stadi della normativa ambientale.

<sup>11</sup> La linea politica in materia ambientale adottata dal presidente degli Stati Uniti in carica Donald Trump fin dal suo primo mandato ha rappresentato una netta inversione di rotta; cfr. sul tema WILLIAMS, *Teaching environmental law after Trump*, in *St. Louis U. L.J.*; vol. 66, n. 3, 2022, p. 469-509; LAZARUS, *The Super Wicked Problem of Donald Trump*, in *Vand. L. Rev.*, vol. 73, n. 6, 2020, p. 1811-1860.

<sup>12</sup> Il ricorso allo strumento penale, in luogo di quello civile o amministrativo, è oggetto della discrezionalità del *federal prosecutor*; tuttavia, il ricorso all’azione penale è possibile solo laddove sussiste in capo all’agente la *mens rea*, cfr. sul punto UHLMANN, *Prosecutorial Discretion and Environmental Crime*, in *Harv. Envtl. L. Rev.*, vol. 38, n. 1, 2014, p. 169.

<sup>13</sup> Secondo HERZ, *Structures of Environmental Criminal Enforcement*, in *Fordham Envtl. L.J.*, vol.7, n. 3, 1996, p. 679: “*environmental criminal enforcement has developed more as a type of environmental law than as a type of criminal law. In general, prosecutors have not turned to environmental violations as additional crimes; rather, environmental enforcers have turned to criminal prosecutions for additional enforcement*”. Sul tema dell’intersezione tra diritto ambientale e diritto penale cfr. anche BRICKEY, *Environmental Crime at the Crossroads: The Intersection of Environmental and Criminal Law Theory*, in *Tul. L. Rev.*, vol. 71, n. 2, 1996, pp. 507-511.

<sup>14</sup> In realtà i primi reati ambientali a livello federale risalgono al XIX secolo, con l’adozione del *Rivers and Harbors Act* nel 1899 e del *Lacey Act* nel 1900, con la previsione di alcuni *misdemeanors* relative allo scarico in acque navigabili e al commercio di specie protette. Agli anni ‘70 risale l’effettiva espansione delle leggi federali in materia ambientale e conseguentemente delle previsioni penali, ma è negli anni ‘80 che si rafforza lo strumento penale con la previsione dei primi *felonies*; cfr. OZYMY - OZYMY, *States of Mind or State of Crime: Exploring the Prosecution of Environmental Crimes in the Western United States*, in *Pub. Land & Resources L. Rev.*, vol. 46, 2024, p. 61-62.



degli operatori inquinanti alla normativa ambientale<sup>15</sup>. L'emendamento dei principali *Acts* in materia ambientale ha visto, dunque, espandersi il novero delle violazioni che comportano una sanzione penale e l'inasprimento delle stesse<sup>16</sup>. L'opera di rafforzamento dello strumento repressivo è passata anche attraverso una riorganizzazione interna del *Department of Justice* (DOJ) degli Stati Uniti, con l'istituzione nel 1987 di una *Environmental Crimes Section* che, negli anni a venire, ha visto crescere esponenzialmente il proprio organico<sup>17</sup>.

Tutt'oggi, la responsabilità penale è strettamente correlata alla regolamentazione positiva dell'attività inquinante, assumendo il diritto penale ambientale natura accessoria rispetto agli *Acts* adottati dal Congresso<sup>18</sup>: le fattispecie penali – che, in linea di massima, si distinguono in *misdemeanors* e *felonies* sulla base dell'elemento soggettivo in capo all'agente<sup>19</sup> – rappresentano in altre parole uno strumento di garanzia del rispetto delle norme amministrative ambientali, e non un *corpus* autonomo volto a incriminare condotte pericolose o dannose per l'ambiente *ex se*<sup>20</sup>.

---

<sup>15</sup> Cfr. LYNCH et AA., *Environmental Law, Crime and Justice II edition*, LFB Scholarly Publishing LLC, 2014, p. 200; HERZ, *Structures of Environmental Criminal Enforcement*, cit., p. 684.

<sup>16</sup> Cfr. PERCIVAL – SCHROEDER – MILLER - LEAPE, *Environmental regulation*, cit., p. 999.; UHLMANN, *Environmental Crime Comes of Age: The Evolution of Criminal Enforcement in the Environmental Regulatory Scheme*, in *Utah L. Rev.*, n. 4, 2009, p. 1227 ss.; O'HEAR, *Sentencing the Green-Collar Offender: Punishment, Culpability, and Environmental Crime*, in *J. Crim. L. & Criminology*, vol. 95, n.1, 2004, p. 142/143; HEDMAN, *Expressive Functions of Criminal Sanctions in Environmental Law*, in *Geo. Wash. L. Rev.*, vol. 59, n. 4, 1991, p. 894.

La previsione di fattispecie penali è in realtà antecedente di almeno un decennio; tuttavia inizialmente erano previsti crimini minori (*misdemeanor*) con sanzioni esigue; lo strumento penale veniva dunque considerato residuale.

<sup>17</sup> Cfr. O'HEAR, *Sentencing the Green-Collar Offender*, cit., p. 143; PERCIVAL – SCHROEDER – MILLER - LEAPE, *Environmental regulation*, cit., p. 999.

<sup>18</sup> DI LANDRO, *Models of Environmental Criminal Law, Between Dependence on Administrative Law and Autonomy*, in *Eur. Energy & Envtl. L. Rev.*, 2022, p. 276 ss. il quale evidenzia come la maggior parte delle previsioni penali ambientali presenta carattere “*purely accessory*”, risultando secondario l'approccio “*partially accessory*”. Per un'analisi dei modelli di incriminazione che il diritto penale ambientale può adottare, con espliciti richiami della disciplina federale statunitense, cfr. MANDIBERG - FAURE, *A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in the United States and Europe*, in *Colum. J. Envtl. L.*, vol. 34, n. 2, 2009, p. 451-493.

<sup>19</sup> Cfr. UHLMANN, *Environmental Crime Comes of Age*, cit., p. 1235. Tema, tra l'altro, che solleva ulteriori critiche e dibattiti, in quanto proprio l'elemento soggettivo risulterebbe largamente “sacrificato” nelle fattispecie penali ambientali, cfr. MORGAN, *The Mythical Erosion of Mens Rea*, in *Nat. Resources & Envtl.*, 2009, vol. 23, n. 3, p. 29.

<sup>20</sup> Qualche esempio. Il U.S. Code, che ha incorporato il *Clean Air Act* al Titolo 42, Capitolo 85, al §7413 (rubricato *Federal enforcement*) lett. c), riconduce i casi di responsabilità penale alla violazione delle disposizioni del CAA, delle prescrizioni contenute in ordini emanati dalle autorità competenti sulla base del CAA o delle prescrizioni contenute nell'*implementation plan* (il piano di implementazione statale che conforma la normativa interna dei singoli stati alle previsioni di legge federali, adottato in conformità al § 7410). Analogamente, il *Clean Water Act*, incorporato nello U.S. Code al Titolo 33, Capitolo 26, al § 1319 (rubricato *Enforcement*) lett. c) riconosce rilevanza penale alle violazioni – dolose o colpose – delle prescrizioni contenute nell'atto (anche se in questo caso vie è un'apertura, seppur limitata, alla rilevanza penale di comportamenti autonomi rispetto a quanto impartito da regolamenti, ordini o permessi).

Per una critica rispetto a una simile impostazione del diritto penale ambientale, cfr. MANDIBERG, *Locating the Environmental Harm in Environmental Crimes*, in *Utah L. Rev.*, n. 4, 2009, p. 1180 ss., che, analizzando la struttura delle fattispecie penali previste dal CWA e dal CAA, ne evidenzia l'incoerenza sanzionatoria (con riferimento alle pene detentive), stante la riconducibilità di condotte penalmente rilevanti dal disvalore sensibilmente diverso alla medesima fattispecie, e l'ineffettività della disciplina nella prevenzione del danno ambientale. Viepiù, l'autrice evidenzia come le sole disposizioni penali “slegate” dalla violazione di permessi di natura amministrativa, e riconducibili ad un autonomo



Vieppiù, l'*enforcement* giudiziario, tanto più penale, resta una scelta minoritaria e residuale rispetto ad altre tipologie di contrasto ai crimini ambientali<sup>21</sup>; all'interno di questa piccola porzione, soltanto una modesta percentuale dei fatti costituenti reato ai danni dell'ambiente vengono portati innanzi alle Corti federali penali. Ciò è dovuto anzitutto a ragioni di celerità, ma anche per una difficoltà strutturale nel coniugare il diritto ambientale con il diritto penale, stante la diversità strutturale che connota i due modelli normativi<sup>22</sup>. La circostanza per cui l'apparato penale interviene "a valle" della normativa ambientale sostanziale, mentre quest'ultima non è concepita secondo una logica propriamente sanzionatoria, produce un sistema regolatorio che non sempre consente un agevole livello di *compliance* né una verifica efficace della stessa. Le prescrizioni ambientali finiscono così per generare - se considerate dalla prospettiva dell'*enforcement* penale e degli adempimenti di conformità - una struttura normativa eccessivamente complessa e frammentata, che ostacola l'individuazione chiara degli standard di condotta penalmente rilevanti<sup>23</sup>.

### 2.3 Il rapporto tra governo statale e governo federale nel diritto ambientale

---

"*endargement*", fanno riferimento in realtà alla messa in pericolo non tanto dell'ambiente, quanto piuttosto dell'incolumità dell'essere umano.

Si consideri inoltre che permane nella prassi la tendenza a contestare reati ambientali di natura tecnica, a discapito di reati di danno volti a punire l'effettiva compromissione dell'ambiente; cfr. OZYMY - OZYMY, *States of Mind or State of Crime*, cit., p. 86.

<sup>21</sup> PERCIVAL – SCHROEDER – MILLER - LEAPE, *Environmental regulation*, cit., p. 986, 987: "Trials are expensive and time-consuming; thus, more than 95 percent of environmental enforcement cases are resolved through settlements. [...] The vast majority of environmental enforcement actions never see the courthouse door. More than 95 percent are handled through administrative enforcement procedures, which are procedurally simpler but provide less stringent penalties."

<sup>22</sup> Diffusamente sul tema cfr. LAZARUS, *Meeting the Demands of Integration in the Evolution of Environmental Law: Reforming Environmental Criminal Law*, in *Geo. L.J.*, vol. 83, n. 7, 1995, pp. 2407-2530. Il contributo passa in rassegna le peculiarità del diritto ambientale statunitense evidenziandone la difficile conciliabilità con le esigenze del diritto penale ("Criminal law requires more demanding proof to convict, but environmental-law makes such a showing problematic because of scientific uncertainties and fragmented decisionmaking authority. Criminal law emphasizes settled norms, while environmental law constantly changes and aspires for fundamental and dramatic change. And, although criminal law requires clear, determinate, and readily accessible legal standards, familiar to the general public, environmental law is replete with obscure, indeterminate, and highly technical standards, the meaning of which few can claim genuine mastery", p. 2445). Difficoltà che permangono, come testimonia il richiamo alle medesime problematiche da parte di fonti più recenti: cfr. PERCIVAL – SCHROEDER – MILLER - LEAPE, *Environmental regulation*, cit., p. 1002; UHLMANN, *Environmental Crime Comes of Age*, cit., p. 1232; O'HEAR, *Sentencing the Green-Collar Offender*, cit., pp. 133-276.

<sup>23</sup> Cfr. PERCIVAL – SCHROEDER – MILLER - LEAPE, *Environmental regulation*, cit., p. 974 ss.; per tale ragione le autorità di *enforcement*, come le agenzie, puntano molto sull'auto monitoraggio delle imprese e sul contributo dei dipendenti, attraverso le segnalazioni di episodi di violazione delle prescrizioni ambientali.



L'ulteriore grado di complessità della materia risiede nel sistema di governo condiviso adottato dagli Stati Uniti, ove i poteri sono ripartiti tra gli Stati e il Governo Federale<sup>24</sup>. La divisione dell'ordinamento in due distinti livelli e gli articolati meccanismi di coordinamento che ne derivano emergono a maggior ragione nel contesto ambientale<sup>25</sup>, dove spesso i fatti di rilievo penale presentano una dimensione e un'intensità tali da oltrepassare i confini dei singoli Stati e colpire interessi di carattere federale.

In realtà, la struttura federale propria dell'ordinamento giuridico statunitense non si esaurisce in una netta ripartizione di competenza (“*that's mine, that's yours*”). Il federalismo “puro” in molti ambiti - compreso quello ambientale - cede il passo ad una partizione meno netta, ove la suddivisione tra competenza statale e federale non si fonda tanto sul potere di regolamentare la materia, quanto piuttosto su quello di amministrarla<sup>26</sup>. Si parla in questi casi di *cooperative federalism*, vale a dire un “sistema ibrido” dove la normativa - preminentemente di natura federale - viene implementata dai singoli Stati: le agenzie statali sono autorità delegate a rilasciare e a far rispettare i permessi all'esercizio di attività impattanti sull'ambiente, in forza di leggi statali che siano coerenti con le leggi federali e le sostituiscano. A tal fine, le leggi statali devono ricalcare le leggi ambientali di natura federale in quanto devono ottenere l'approvazione dell'*Environmental Protection Agency (EPA)*<sup>27</sup>. Vieppiù, la preminenza federale in campo ambientale si afferma anche nell'ambito dell'esercizio dell'azione penale, poiché l'EPA – cui è riconosciuta la facoltà di compiere indagini su reati ambientali per il tramite del *Criminal Investigation Division* - può promuovere e sollecitare, mediante *referral* al *Department of Justice*, l'esercizio dell'azione penale quando ritiene che gli Stati non abbiano affrontato adeguatamente determinate violazioni<sup>28</sup>.

---

<sup>24</sup> Per un approfondimento sulla struttura di governo statunitense, cfr. ROSSUM - ALAN TARR - MUNOZ, *American Constitutional Law. Volume I: The Structure of Government*, Routledge, New York, 2020, pp. 275-350; FISHER - HARRIGER, *American Constitutional Law, Volume I. Constitutional Structures: Separated Powers and Federalism*, Carolina Academic Press, North Carolina, 2019, p. 325 ss.

<sup>25</sup> Come evidenziato da WEEDKING, *Environmental Federalism*, in MAY (editor), *Principles of Constitutional Environmental Law*, ABA Book Publishing, Chicago, 2011, p. 118.

<sup>26</sup> Cfr. RECHTSCHAFFEN - MARKELL, *Reinventing Environmental Enforcement & the State/Federal Relationship*, Environmental Law Institute, 2003, Washington, D.C., p. 13. Gli autori osservano che la ripartizione dell'amministrazione della materia ambientale riposa su rapporti dinamici tra Stati e Governo Federale, conoscendo diverse “oscillazioni” da un capo all'altro nel corso degli anni. Per una ricostruzione delle fasi evolutive della disciplina ambientale (anche penale) e dei rapporti tra Stati e Governo federale cfr. più diffusamente PERCIVAL – SCHROEDER – MILLER - LEAPE, *Environmental regulation: law, science, and policy*, cit., p. 93-97.

<sup>27</sup> Cfr. WEDEKING, *Environmental Federalism*, cit., p. 119; cfr. più diffusamente PERCIVAL – SCHROEDER – MILLER - LEAPE, *Environmental regulation*, cit., p. 995.

<sup>28</sup> RECHTSCHAFFEN - MARKELL, *Reinventing Environmental Enforcement*, cit., p. 92. Dunque, a fronte di comportamenti di potenziale rilievo penale ambientale a livello federale, l'attività investigativa può essere svolta sia dal *Department Of Justice*, sia dall'agenzia federale EPA. Tuttavia, la possibilità di presentare accuse e incriminare



Seppur entro i limiti cui si è fatto cenno, che vedono il diritto penale come strumento recessivo rispetto al diritto ambientale, nell'ordinamento statunitense i reati ambientali vengono frequentemente contestati alle imprese, sia in quanto tali illeciti sono generalmente connessi allo svolgimento di attività produttive, sia perché la prassi nordamericana, nella quale la responsabilità penale delle persone giuridiche è riconosciuta fin da epoca risalente<sup>29</sup>, risulta maggiormente incline a perseguire penalmente le società rispetto al nostro ordinamento, tradizionalmente ispirato al principio *societas delinquere non potest*, e che solo a partire dal 2001 conosce l'istituto della responsabilità da reato degli enti. È proprio nel contrasto alla criminalità d'impresa che, nel corso del tempo, a livello federale, si sono affermati strumenti di "diversione" processuale volti a limitare il ricorso al processo penale favorendo invece la risoluzione extragiudiziale delle controversie penali.

### **3. I DPA e i NPA nella responsabilità penale d'impresa**

#### **3.1 Deferred Prosecution Agreements e Non-Prosecution Agreements: una definizione**

I principali strumenti di diversione processuale affermatasi negli Stati Uniti sono i *Deferred Prosecution Agreements* (in seguito DPAs) e i *Non-Prosecution Agreements* (NPAs). Tali strumenti sono stati concepiti e si sono inizialmente sviluppati nell'ambito della giustizia penale minorile, settore in cui per primo è emersa l'esigenza di scongiurare l'ingresso degli autori di reato più giovani nel circuito criminale e di evitare loro lo stigma di una condanna penale<sup>30</sup>. Successivamente, il ricorso a metodi di risoluzione *pre-trial* si è diffuso anche al di fuori della giustizia penale minorile, applicandosi a contesti in cui il processo e la condanna penale risultavano una risposta inadeguata se non controproducente<sup>31</sup>. In questa prima fase l'applicazione – sporadica – di tali strumenti è stata

---

un'impresa resta prerogativa del DOJ, sicché anche l'attività investigativa dell'EPA deve essere riferita al DOJ se si ritiene necessario procedere penalmente.

<sup>29</sup> E' con la decisione *New York Central & Hudson River Railroad co. United States*, risalente al 1909, che la Suprema Corte ha stabilito la sussistenza di una responsabilità d'impresa, ulteriore e diversa rispetto a quella dell'individuo. Cfr. ALEXANDER - COHEN, *The evolution of corporate criminal settlements: an empirical perspective on Non-Prosecution, Deferred Prosecution, and Plea Agreements*, in *Am. Crim. L. Rev.*, vol. 52, 2015, p. 542.

<sup>30</sup> Il primo accenno alla diversione processuale risale addirittura al 1914, cfr. GREENBLUM, *What Happens to a Prosecution Deferred? Judicial Oversight of Corporate Deferred Prosecution Agreements*, in *Colum. L. Rev.*, vol. 105, n. 6, 2005, p. 1866; VITO - WILSON, *The American Juvenile Justice System*, SAGE Publications, 1985, p. 22.

<sup>31</sup> BOURJAILY, *DPA DOA: How and why congress should bar the use of deferred and non-prosecution agreements in corporate criminal prosecutions*, in *Harv. J. on Legis.*, vol. 52, n. 2, 2015, p. 545 fa riferimento alla criminalità legata al consumo di stupefacenti: la normativa proibizionista adottata nella prima metà del 1900 (che in taluni Stati arrivava a criminalizzare il mero stato di tossicodipendenza, come ad esempio in California; cfr. Supreme Court of the United States,



interamente affidata, sia nel contenuto che nella forma, alla discrezionalità dei Pubblici Ministeri. Soltanto nel 1997 il *Department of Justice* ha individuato all'interno del *U.S. Attorney Manual* alcune precise indicazioni per l'applicazione dei DPAs (all'epoca, solo in relazione a procedimenti nei confronti delle persone fisiche<sup>32</sup>) e le finalità a cui tali meccanismi devono tendere: risparmio delle risorse per una loro migliore allocazione; prevenzione dei casi di recidiva tramite la fuoriuscita degli autori di reato dal circuito penale; finalità restitutorie volte a favorire la conciliazione secondo gli schemi di una vera e propria giustizia riparativa *ante litteram*<sup>33</sup>.

L'ulteriore evoluzione della storia degli strumenti di diversione processuale ha visto l'applicazione di DPAs e NPAs anche alle società nell'ambito della responsabilità penale d'impresa. I primi accordi di diversione processuale tra Governo e *corporations* sono stati stipulati all'inizio degli anni '90<sup>34</sup>, ma il loro affermarsi nel contesto della criminalità d'impresa è stato rapido e, a partire dagli anni 2000, le società sono diventate i soggetti preminenti destinatari degli *agreements*<sup>35</sup>.

Secondo alcuni autori, l'impiego di strumenti di diversione processuale nei procedimenti penali a carico delle imprese è stato "l'effetto collaterale" della spinta alla persecuzione criminale delle imprese stesse<sup>36</sup>, che si affermò alla fine degli anni '90 con l'emanazione di linee guida interne al *Department of Justice* in tema di esercizio dell'azione penale nei confronti delle società (c.d. *Holder Memo*)<sup>37</sup>. In tale documento si incoraggiava il ricorso all'azione penale nei confronti delle *corporations*, sostenendo che lo strumento penale potesse produrre ricadute positive sul piano

---

*Robinson v. California*, 370 U.S. 660 (1962)) incrementò il numero di imputati a cui l'applicazione degli strumenti di *pre-trial* risultavano più confacenti. Così anche GREENBLUM, *What Happens to a Prosecution Deferred?*, cit., p. 1866.

<sup>32</sup> GREENBLUM, *What Happens to a Prosecution Deferred?*, cit., p. 1868.

<sup>33</sup> U.S. Attorney Manual, Titolo 9, § 22.010, 1997: "*The major objectives of pretrial diversion are: To prevent future criminal activity among certain offenders by diverting them from traditional processing into community supervision and services; To save prosecutive and judicial resources for concentration on major cases; To provide, where appropriate, a vehicle for restitution to communities and victims of crime*".

<sup>34</sup> Il primo NPA è stato sottoscritto nel 1991 tra il Department of Justice e la società Salomon Brothers, storica banca d'investimento, per risolvere delle accuse legate alla presentazione di offerte false e non autorizzate durante aste di titoli del Tesoro USA. Il primo DPA è stato firmato nel 1994 dall'Ufficio del Procuratore federale del distretto meridionale di New York e la Prudential Securities, che si occupava di intermediazione finanziaria e che era stata accusata di frode sui titoli municipali. Cfr. KAAL - LACINE, *The Effect of Deferred and Non-Prosecution Agreements on Corporate Governance*, cit., p. 12; Cfr. ALEXANDER - COHEN, *The evolution of corporate criminal settlements*, cit., p. 544.

<sup>35</sup> Cfr. SHINER - HO, *Deferred Prosecution Agreements and the Presumption of Innocence*, in *Crim. L. & Phil.*, Vol. 12, Issue 4, 2018, p. 708.

<sup>36</sup> Cfr. per la ricostruzione della prassi del ricorso a NPAs/DPAs in tal senso KAAL - LACINE, *The Effect of Deferred and Non-Prosecution Agreements on Corporate Governance*, cit. p. 24; WRAY - HUR, *Corporate Criminal Prosecution in a Post-Enron World: The Thompson Memo in Theory and Practice*, in *Am. Crim. L. Rev.*, vol. 43, 2006, p. 1095; BOURJAILY, *DPA DOA*, cit., p. 546.

<sup>37</sup> Memorandum emanato da Eric Holder, Deputy Attorney Gen., U.S. DoJ, "*Bringing Criminal Charges Against Corporations*", 16 giugno 1999.



dell'etica d'impresa, dispiegando un effetto di deterrenza generale e speciale<sup>38</sup>. Senonché l'attenzione per il tema dimostrata dai *prosecutors* federali negli anni immediatamente successivi ha portato all'instaurarsi di procedimenti penali a carico di imprese di enormi dimensioni, sollevando diversi scandali<sup>39</sup>, come il noto caso che travolse la società Arthur Andersen<sup>40</sup>, dove il rifiuto di sottoscrivere un accordo *pre-trial* e la scelta di proseguire andando a processo costò all'impresa il fallimento<sup>41</sup>.

Questo il quadro quando, nel 2003, il *Department of Justice* ha emanato nuove linee guida (c.d. *Thompson Memo*), volte a enfatizzare l'importanza della collaborazione tra Stato federale e imprese e a incentivare i Pubblici Ministeri ad applicare accordi di diversione processuale<sup>42</sup> al fine di attenuare il ricorso esclusivo all'azione penale che, come visto, aveva in alcuni casi prodotto esiti disastrosi per la vitalità delle imprese coinvolte. Ciò ha decretato l'incremento degli *agreements* stipulati tra il DOJ e le società<sup>43</sup>, eleggendoli a strumenti prediletti per fronteggiare la criminalità d'impresa<sup>44</sup>. Tale pratica ha trovato nella prima metà degli anni '10 la sua massima diffusione, ma il ricorso agli strumenti di diversione è stato significativo anche negli anni a seguire e tutt'oggi essi rappresentano uno strumento largamente impiegato<sup>45</sup>.

---

<sup>38</sup> *Ibidem*, parte I.A.e I.B: “*Indicting corporations for wrongdoing enables the government to address and be a force for positive change of corporate culture, alter corporate behavior, and prevent, discover, and punish white collar crime. [...] First and foremost, prosecutors should be aware of the important public benefits that may flow from indicting corporation in appropriate cases. For instance, corporation are likely to take immediate remedial steps when one is indicted for criminal conduct that is pervasive throughout a particular industry, and thus an indictment often provides a unique opportunity for deterrence on a massive scale. In addition, a corporate indictment may result in a specific deterrence by changing the culture of the indicted corporation and the behavior of its employees [...]*”.

<sup>39</sup> BOURJAILY, *DPA DOA*, cit., p. 545

<sup>40</sup> Ripercorre la vicenda giudiziaria BRICKEY, *Andersen's Fall from Grace*, in *Wash. U. L.Q.*, vol. 81, 2003, p. 917-959.

<sup>41</sup> Secondo diversi autori, tale vicenda ha concorso a mutare la percezione della *ratio* dell'azione penale nei confronti delle imprese cfr. GIDEON, *The Yates Memorandum*, in *UC Davis L. Rev.*, vol. 51, no. 4, 2018, p. 1628; SPIVACK - RAMAN, *Regulating the “New Regulators”*: *Current Trends in Deferred Prosecution Agreements*, in *Am. Crim. L. Rev.*, vol. 45, 2008, p.161; GARRETT, *Structural Reform Prosecution*, in *Va. L. Rev.*, vol. 93, 2007, p. 858. Un cambio di prospettiva che ha favorito il ricorso a NPAs e DPAs a partire dagli anni immediatamente successivi, BOURJAILY, *DPA DOA*, cit., p. 545; GRIFFIN, *Compelled Cooperation and the New Corporate Criminal Procedure*, in *N.Y.U. L. Rev.*, vol. 82, p. 379 secondo cui “[DPAs] popularity with prosecutors has increased since the public opprobrium that followed the Arthur Andersen case, in which the conviction of the accounting firm was ultimately overturned, but not before the stigma of indictment drove it out of business entirely. Prosecutors should make more up-or-down decisions concerning charges against corporate entities rather than relying on threats alone and seeking flawed intermediate solutions in DPAs”.

<sup>42</sup> Memorandum emanato da Larry D. Thompson, Deputy Attorney Gen., U.S. DoJ, “*Principles of Federal Prosecution of Business Organizations*”, 20 gennaio 2003, parte VI. Più diffusamente sul contenuto delle linee guida cfr. CARPENTER, *Federal prosecution of business organizations: The Thompson memorandum and its aftermath*, in *Ala. L. Rev.*, vol 59, 2007, pp. 207-242.

<sup>43</sup> G. BOURJAILY, *DPA DOA*, cit., p. 546, 547: “*In 2004, the government entered into eight DPAs; in the first half of 2014 alone, it has entered into eleven. As of January 6, 2015, federal prosecutors have entered into a total of 308 DPAs with companies since 2000*”.

<sup>44</sup> Cfr. GIDEON, *The Yates Memorandum*, cit. p. 1269; *supra* nota 35.

<sup>45</sup> ARTELLO - ALBANESE, *Addressing White Collar and Corporate Crime: Prosecution, Nonprosecution or Deferred Prosecution?*, in *J. Crim. Just. & L.*, 2024, vol. 7, n.2, p. 11, cfr. il grafico raffigurato. Al contempo, si è registrato un calo dei procedimenti penali a carico delle imprese a partire dal 2016, cfr. *ibidem*, p. 2, 10.



### 3.2 La natura giuridica dei DPAs e NPAs e il contenuto degli accordi

Dal punto di vista giuridico, i *Deferred Prosecution Agreements* e i *Non Prosecution Agreements* sono accordi contrattuali tra il governo (rappresentato dal *Department of Justice*) e una persona fisica o giuridica che ha commesso un illecito di natura penale<sup>46</sup>. I termini dell'accordo prevedono, da un lato, l'imposizione da parte del governo di sanzioni pecuniarie, obblighi risarcitori o di risanamento (quando si tratta di imprese, vengono pianificati cambiamenti strutturali, obblighi di rendicontazione aggiuntivi, figure esterne di monitoraggio); in cambio dell'accettazione dei termini dell'accordo da parte dell'indagato, il governo acconsente a non procedere con l'azione penale o ad archiviare le accuse presentate<sup>47</sup>.

La differenza tra i due istituti risiede sostanzialmente nel rapporto temporale tra la sottoscrizione dell'accordo e l'incriminazione da parte del *prosecutor*. Nei *Non Prosecution Agreements*, la stipulazione dell'accordo avviene prima della formalizzazione dell'accusa penale e il buon esito dell'accordo comporta la rinuncia da parte del *prosecutor* all'esercizio dell'azione penale; l'accordo resta del tutto esterno al procedimento. Nei *Deferred Prosecution Agreements*, invece, il *prosecutor* ha già presentato la propria richiesta di incriminazione presso la Corte federale quando propone all'imputato la stipulazione dell'accordo. Nel caso in cui l'impresa adempia a quanto sottoscritto, il *prosecutor* archiverà le accuse. I DPAs si inseriscono dunque nel procedimento penale: i giudici delle Corti federali conoscono dell'esistenza di tali accordi in forza del *Speedy Trial Act*, il quale impone che il processo inizi entro settanta giorni dalla presentazione delle accuse e richiede che la Corte approvi ogni eccezione a tale regola<sup>48</sup>. Che si tratti di DPAs o NPAs, nelle ipotesi in cui l'impresa non rispetti i termini dell'accordo, il governo si riserva di procedere penalmente nei confronti della stessa.

I presupposti del ricorso agli strumenti di diversione non sono tassativamente disciplinati per legge, ma - come anzidetto - l'utilizzo di detti strumenti si informa ai principi contenuti all'interno

---

<sup>46</sup> GREENBLUM, *What Happens to a Prosecution Deferred?*, cit., p. 1864.

<sup>47</sup> KAAL - LACINE, *The Effect of Deferred and Non-Prosecution Agreements on Corporate Governance: Evidence from 1993–2013*, in *Bus. Law.*, vol. 70, 2014, p.9.

<sup>48</sup> 18 U.S. Code § 3161 - *Time limits and exclusions*; La lettera (h) (2) dispone “*The following periods of delay shall be excluded in computing the time within which an information or an indictment must be filed, or in computing the time within which the trial of any such offense must commence: [...] Any period of delay during which prosecution is deferred by the attorney for the Government pursuant to written agreement with the defendant, with the approval of the court, for the purpose of allowing the defendant to demonstrate his good conduct.*”.



dell'*U.S. Attorney Manual*: il testo fornisce un insieme di criteri<sup>49</sup> che i *federal prosecutors*, operanti presso gli uffici territoriali del *Department of Justice*<sup>50</sup>, devono considerare, rimettendo alla loro discrezionalità il ricorso o meno a DPAs e NPAs. Esistono, tuttavia, atti di indirizzo interni al *Department of Justice* (cd. *Memoranda*) che individuano le linee guida per la proposizione e la determinazione del contenuto dei predetti *agreements*<sup>51</sup>.

Trattandosi di atti negoziali che si pongono al di fuori del contesto processuale, non sono previste formalità; per la stessa ragione, il contenuto è abbastanza flessibile, anche se taluni elementi ricorrono con frequenza.

Innanzitutto, gli accordi di diversione processuale spesso prevedono uno *statement of fact*, ovvero una ricostruzione dei fatti materiali su cui si basa l'accusa, che è oggetto di una *acceptance of responsibility*, ovvero dell'accettazione da parte dell'impresa di quanto ricostruito e delle accuse mosse dal Pubblico Ministero<sup>52</sup>. Spesso il contenuto di tali dichiarazioni diviene inscalfibile per il tramite di precise previsioni contrattuali che impegnano l'impresa (oltre che le persone che agiscono

---

<sup>49</sup> Il Manuale contempla la possibilità di sottoscrivere DPAs e NPAs nel capo dedicato alle Collateral consequences (§9-28.1100), disponendo che “*Prosecutors may consider the collateral consequences of a corporate criminal conviction or indictment in determining whether to charge the corporation with a criminal offense and how to resolve corporate criminal cases*”. Più precisamente, si puntualizza che “*where the collateral consequences of a corporate conviction for innocent third parties would be significant, it may be appropriate to consider a non-prosecution or deferred prosecution agreement with conditions designed, among other things, to promote compliance with applicable law and to prevent recidivism [...] Obtaining a conviction may produce a result that seriously harms innocent third parties who played no role in the criminal conduct. Under appropriate circumstances, a deferred prosecution or non-prosecution agreement can help restore the integrity of a company's operations and preserve the financial viability of a corporation that has engaged in criminal conduct, while maintaining the government's ability to prosecute a recalcitrant corporation that materially breaches the agreement. Moreover, such agreements achieve other important objectives as well, like prompt restitution and other compensation for victims, while ensuring that corporations are held to account for their misconduct*”; cfr. Il testo dell'articolo e del commento su <https://www.justice.gov/archives/usam/archives/usam-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations#9-28.1100>. I *pre-trials remedies* sono dunque inquadrati come strumenti idonei a scongiurare possibili conseguenze nefaste su dipendenti, investitori, clienti e altre figure su cui si possono riverberare le conseguenze di un'azione penale nei confronti di un'impresa.

<sup>50</sup> ALEXANDER - COHEN, *The evolution of corporate criminal settlements*, cit., p. 536.

<sup>51</sup> Per una panoramica su alcuni di questi Memoranda, cfr. GIDEON, *The Yates Memorandum*, cit. p. 1596-1602; KAAL - LACINE, *The Effect of Deferred and Non-Prosecution Agreements on Corporate Governance*, cit., p. 13-18. Tra le più recenti linee guida rilevanti per il tema discusso, vi è il cd. *Monaco Memorandum*, rilasciato nel 2021 dalla Vice Procuratrice Generale del *Department of Justice*, Lisa Monaco, che ha vincolato l'applicazione di strumenti di *diversion* ad una attenta valutazione dei precedenti penali dell'impresa (cfr. Memorandum emanato da Lisa O. Monaco, Deputy Attorney Gen., U.S. DoJ, “*Corporate Crime Advisory Group and Initial Revisions to Corporate Criminal Enforcement Policies*”, 28 ottobre 2021) e il memorandum rilasciato nel 2025 dal Vice Procuratore Generale Matthew R. Galeotti, dove criteri essenziali per valutare la possibilità di ricorrere a *deferred* e *non prosecution agreement* sono invece la *self-disclosure* e la cooperazione delle imprese (cfr. Memorandum emanato da Matthew R. Galeotti, Deputy Attorney Gen., U.S. DoJ, “*Focus, Fairness, and Efficiency in the Fight Against White-Collar Crime*”, 12 maggio 2025).

<sup>52</sup> ORLAND, *The Transformation of Corporate Criminal Law*, in *Brook. J. Corp. Fin. & Com. L.*, 2006, vol. 1, p. 74; GARRETT, *Too Big to Jail. How Prosecutors Compromise with Corporations*, Belknap Press, London, 2014, p. 60/61; l'autore si sofferma qui sui rischi che simili dichiarazioni contrattuali comportano.



per essa o la rappresentano a qualsiasi titolo) a non contraddire i fatti di cui si è assunta la responsabilità e ad impegnarsi -in caso ciò accada- a smentire tempestivamente.

Ciò che varia e che rappresenta il “nodo” della libertà contrattuale è la determinazione delle prescrizioni che l'impresa coinvolta è tenuta ad adempiere entro il termine previsto. Nella maggior parte dei casi, l'*agreement* impone il pagamento di somme di denaro: può trattarsi di sanzioni penali, il cui importo viene calcolato sulla base della gravità del fatto e dell'intensità dell'elemento soggettivo, oppure di obblighi risarcitori, parametrati al danno subito dalle vittime del comportamento penalmente rilevante<sup>53</sup>. Un ulteriore tema centrale concerne le modifiche strutturali che l'impresa deve intraprendere al fine di cambiare la propria cultura aziendale. Gli accordi spesso enfatizzano il valore della *compliance*<sup>54</sup>, imponendo all'impresa contraente di riorganizzare il proprio assetto interno: rendendolo conforme agli obblighi di legge, adottando nuove politiche interne, implementando i sistemi di audit, potenziando i canali di segnalazione di comportamenti non conformi<sup>55</sup>. Gli *agreements* possono inoltre prevedere interventi sull'amministrazione dell'impresa, disponendo una riorganizzazione o la sostituzione di taluni membri<sup>56</sup>. Sempre nella prospettiva di un riallineamento dell'impresa alla legalità, talvolta è prevista la nomina di un supervisore indipendente, incaricato di controllare le operazioni di riorganizzazione dell'impresa e, più in generale, il rispetto dei termini dell'accordo<sup>57</sup>. Viene altresì valorizzata la cooperazione dell'impresa alla *disclosure* volontaria di dati interni e dei risultati dei monitoraggi<sup>58</sup>; può accadere che la richiesta di cooperazione si spinga a chiedere deroghe da parte dell'impresa ad alcuni dei diritti di cui è titolare<sup>59</sup> o il suo impegno nel prestare la propria collaborazione al Pubblico Ministero nel perseguimento di singoli

---

<sup>53</sup> GREENBLUM, *What Happens to a Prosecution Deferred?*, cit., p. 1889.

<sup>54</sup> GARRETT, *Too Big to Jail*, cit., p. 71,72.

<sup>55</sup> GARRETT, *Structural Reform Prosecution*, cit., p. 898.

<sup>56</sup> Più diffusamente sulle modifiche che possono interessare la Direzione della società; cfr. KAAL - LACINE, *The Effect of Deferred and Non-Prosecution Agreements on Corporate Governance*, cit., p. 35 ss.

<sup>57</sup> GARRETT, *Too Big to Jail*, cit., p. 77.

<sup>58</sup> *Ibidem*, p. 63; KAAL - LACINE, *The Effect of Deferred and Non-Prosecution Agreements on Corporate Governance*, cit., p. 39 ss.

<sup>59</sup> Inizialmente, le linee guida valorizzavano la rinuncia da parte dell'impresa al segreto tra avvocato e cliente (al fine di produrre, per esempio, gli esiti di indagini interne o pareri legali ottenuti in precedenza) quale forma di collaborazione (cd. Holder Memo, Thompson Memo), cfr. GREENBLUM, *What Happens to a Prosecution Deferred?*, cit., p. 1890; GIDEON, *The Yates Memorandum*, cit., p. 1598/1599. Successivamente si è assistito ad un ridimensionamento di tale pratica anche in ragione di un cambio di rotta dello stesso DOJ (cd. Filip Memo, Yale Memo); sul punto cfr. Sempre GIDEON, *The Yates Memorandum*, cit., 1609/1610.



individui responsabili<sup>60</sup>. Più raramente, gli accordi prevedono l'adempimento di obblighi ulteriori, slegati dai fatti contestati, perlopiù rispondenti a esigenze di tipo solidaristico in senso ampio<sup>61</sup>.

Ogni *agreement* contiene, infine, l'indicazione del periodo di efficacia dello stesso, in cui l'impresa si deve attendere alle condizioni pattuite e al termine del quale viene operata da parte del Pubblico Ministero la valutazione complessiva dell'adempimento dell'accordo. In caso di mancato rispetto dei termini del contratto, il Pubblico Ministero potrà intraprendere la strada del processo penale<sup>62</sup>.

### 3.3 Vantaggi e criticità degli strumenti di diversione processuale

Così strutturati, DPAs e NPAs sono ispirati ad una logica premiale, che riconosce un alleggerimento processuale alle persone giuridiche che intendono collaborare con la giustizia, operando un riassetto aziendale e impegnandosi in tempi celeri ad adempiere agli obblighi assunti<sup>63</sup>. Nel prosieguo del presente paragrafo si darà conto tanto dei benefici che la conclusione di tali accordi comporta per i *prosecutors* e per i *defendants*, soprattutto quando si tratta di imprese, quanto delle principali problematiche emerse in relazione alla loro applicazione.

Gli aspetti vantaggiosi per la pubblica accusa risiedono nel risparmio per le casse dello Stato che gli accordi garantiscono: mediante la sottoscrizione di NPAs e DPAs i Pubblici Ministeri possono evitare i costi di procedimenti che si rivelano tanto più dispendiosi quanto più le imprese presunte colpevoli sono strutturate e ben finanziate<sup>64</sup>. Inoltre, gli accordi consentono ai *prosecutors* di imporre riforme sostanziali a un'azienda senza dover internalizzare i costi e i rischi considerevoli legati alle

---

<sup>60</sup> SPIVACK - RAMAN, *Regulating the "New Regulators"*, cit., p. 160.

<sup>61</sup> Qualche esempio. Nel 2003 il DOJ e la *New York Racing Association* (NYRA, gestore di impianti per le corse di cavalli) hanno sottoscritto un DPA, sulla base di asserite accuse di frode fiscale a carico dell'impresa. Tra le previsioni, l'*agreement* imponeva alla NYRA di installare delle *slot machines* all'interno delle proprie strutture: obbligo slegato dalle contestazioni. L'installazione presso gli ippodromi di *slot machines*, parte del cui gettito secondo la normativa dello Stato di New York è destinato all'educazione pubblica, era già un obbligo assunto dall'azienda, ma non ancora implementato. Il timore che tale adempimento potesse essere ulteriormente ritardato in ragione delle vicende legali, e la contestuale urgenza di ottenere fondi per il finanziamento delle scuole pubbliche, portarono all'inserimento di tale onere nell'*agreement*. Nel DPA sottoscritto nel 2005 tra l'U.S. Attorney del Distretto del New Jersey e l'impresa farmaceutica Bristol-Myers Squibb, a fronte di accuse di frode fiscale, si prevedeva l'istituzione di una cattedra di Etica alla Seton Hall Law School (New Jersey) e la possibilità per i dipendenti dell'azienda di fruire gratuitamente degli insegnamenti, Cfr. GARRETT, *Too Big to Jail*, cit., p. 76, 77; GREENBLUM, *What Happens to a Prosecution Deferred?*, cit., p. 1893, 1894 anche per altri esempi.

<sup>62</sup> SPIVACK - RAMAN, *Regulating the "New Regulators"*, cit., p. 161.

<sup>63</sup> CATERINI - D'AIELLO, *La "diversione" penale nel diritto dell'ambiente*, cit., p. 414.

<sup>64</sup> PAULSEN, *Imposing Limits on Prosecutorial Discretion in Corporate Prosecution Agreements*, in *N.Y.U. L. Rev.*, 2007, vol. 82, n.5, p. 1458: "[G]overnment prosecutors often have to tangle with well-financed defendants capable of hiring sophisticated law firms that can match government resources").



indagini e al processo<sup>65</sup>. Talvolta, la contropartita offerta alle imprese è così vantaggiosa che queste finiscono per sottoscrivere accordi il cui contenuto supera quanto il *prosecutor* potrebbe ottenere nell'ambito di un processo in caso di condanna. Questo perché egli non solo può applicare *fines* equivalenti alle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa<sup>66</sup>, ma può anche incidere profondamente sulla *governance* delle imprese - e in tempi brevi - con modalità che la semplice irrogazione di sanzioni non permetterebbe<sup>67</sup>. Tanto che alcuni accordi, come anzidetto, impongono anche obblighi di monitoraggio dell'azione dell'azienda, per la durata dell'*agreement*, le cui spese sono sostenute dalla stessa<sup>68</sup>.

Dal canto loro, le imprese sono incentivate a ricorrere a strumenti di diversione in quanto possono evitare le conseguenze nefaste di un procedimento penale, legate sia all'applicazione di sanzioni difficili da quantificare *ex ante*, sia allo stigma del procedimento penale e alle conseguenze reputazionali<sup>69</sup>. Vieppiù, gli accordi - evitando il *public trial* - permettono alle imprese di mantenere una maggiore riservatezza circa il contenuto delle accuse<sup>70</sup>.

Pur a fronte di un uso massiccio intorno agli anni 2010-2015, il ricorso a detti strumenti non è stato pacificamente avallato dalla letteratura: sono diversi gli autori che hanno espresso perplessità sulla legittimità e l'efficacia degli strumenti di diversione processuale<sup>71</sup>. Dopo un iniziale fase di

---

<sup>65</sup> SPIVACK - RAMAN, *Regulating the "New Regulators"*, cit., p. 160.

<sup>66</sup> WARIN - SCHWARTZ, *Deferred Prosecution: The Need for Specialized Guidelines for Corporate Defendants*, in *J. Corp. L.*, vol. 23, n.1, 1997, p. 129 "the diversion agreements provided sanctions similar to those the government would have imposed had it gone to the expense of prosecuting the claims. In other words, the government obtained the same benefit for less cost".

<sup>67</sup> KAAL - LACINE, *The Effect of Deferred and Non-Prosecution Agreements on Corporate Governance*, cit., p. 8/9 circa l'elevata frequenza di previsioni, all'interno dei DPAs e NPAs, concernenti la *compliance* e la riorganizzazione dell'impresa. Cfr. anche UHLMAN, *Deferred Prosecution and Non-Prosecution Agreements and the Erosion of Corporate Criminal Liability*, in *Maryland Law Review*, vol. 72, 2013, p. 1301: "The terms of the agreements are attractive to the government, because they often provide large penalties, far-reaching corporate compliance programs with outside monitors approved by the Department, and promises of cooperation by the companies involved"; GRIFFIN, *Compelled Cooperation and the New Corporate Criminal Procedure*, in *N.Y.U. L. Rev.*, vol. 82, n.2, p.324: "DPAs thus involve prosecutors in 'corporate-wide behavior modification,' prescribing what is good corporate governance rather than just prohibiting wrongful conduct".

<sup>68</sup> SPIVACK - RAMAN, *Regulating the "New Regulators"*, cit., p. 160.

<sup>69</sup> PAULSEN, *Imposing Limits on Prosecutorial Discretion in Corporate Prosecution Agreements*, cit., p. 1445; ARTELLO - ALBANESE, *Addressing White Collar and Corporate Crime*, cit., p. 14.

<sup>70</sup> *Ibidem*, p. 14, 17.

<sup>71</sup> Già all'epoca della massima espansione degli strumenti di diversione, qualcuno osservava come DPAs e NPAs non avessero mantenuto le promesse che ne avevano accompagnato l'introduzione nel sistema, cfr. Cfr. GARRETT, *Too Big to Jail*, cit., p. 47: "When deferred prosecution and non-prosecution agreements first became common, I thought they could be a promising development. The agreements might structurally reform entire corporations, holdign wrongdoers responsible and preventing future crimes. However, the more I have examined how prosecutors have actually implemented the new approach, the more troubled I have become". Cfr. anche SHINER - HO, *Deferred Prosecution Agreements and the Presumption of Innocence*, cit., p. 708 per alcune voci critiche.



entusiasmo, sembra che le voci critiche sulla legalità formale di tali strumenti e sulla loro efficacia sostanziale si siano moltiplicate.

Per quanto concerne la legalità degli accordi di diversione, parte della letteratura penalistica statunitense sostiene l'incompatibilità di tali strumenti con il principio di presunzione di innocenza, stante la necessità per la persona giuridica che voglia accedere a un DPA o NPA di sottoscrivere un *statement of fact* quale presupposto indefettibile dell'accordo<sup>72</sup>.

Altro problema è la sottrazione al controllo giudiziale della materia dell'accordo, circostanza che minerebbe il principio della separazione dei poteri<sup>73</sup>; nondimeno, vi è chi sostiene che, al contrario, tale principio sarebbe frustrato da un controllo troppo invasivo del giudice sul contenuto dell'accordo, affermando che il suo sindacato dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulla regolarità dell'accordo e non sulla sua convenienza<sup>74</sup>.

La stipulazione di un accordo al di fuori del procedimento penale e della sfera di controllo del potere giudiziale comporterebbe inoltre, secondo alcuni autori, la creazione di una zona d'ombra soggetta al rischio di abuso di potere da parte dei *prosecutors*<sup>75</sup>. Tale circostanza attenterebbe alle garanzie di prevedibilità tipiche della materia penale, permettendo la stipulazione di accordi contenenti adempimenti potenzialmente onerosi e squilibrati per le imprese<sup>76</sup>. A ciò si affiancherebbe anche il pericolo diametralmente opposto, ovvero il rischio di una subalternità dei *prosecutors* rispetto alle più grandi società, considerate “*too big to jail*”. La rinuncia da parte dei *prosecutors* a perseguire

---

<sup>72</sup> WILSON, *Corporate and White-Collar Crime Enforcement: Should Regulation and Rehabilitation Spell an End to Corporate Criminal Liability?*, in *Colum. J.L. & Soc. Probs.*, vol. 40, 2006, p. 107.

<sup>73</sup> Cfr. ALEXANDER - COHEN, *The evolution of corporate criminal settlements*, cit., p. 538 (richiamando EPSTEIN, *The Deferred Prosecution Racket*, in *Wall Street Journal*, 28 novembre 2006, <http://www.wsj.com/articles/SB116468395737834160>) e p. 557.

<sup>74</sup> Sostiene questa posizione BARR, *Get Your Hands Off My DPA! The Proper Scope of the Judicial Supervisory Power in Deferred Prosecution Agreements*, in *Am. Crim. L. Rev.*, vol. 54, 2017, p. 571ss. Un controllo legittimo da parte del giudice dovrebbe concentrarsi esclusivamente su legalità, chiarezza, assenza di abuso e coerenza con le accuse; al giudice non dovrebbero competere, invece, valutazioni sull'adeguatezza della pena, sulla severità dell'accordo o sull'equità sostanziale dello stesso.

<sup>75</sup> Cfr. REILLY, *Negotiating Bribery: Toward Increased Transparency, Consistency, and Fairness in Pretrial Bargaining Under the Foreign Corrupt Practices Act*, in *Hastings Bus. L.J.*, 2014, vol. 10 p. 349, secondo cui “*This ultimate negotiation between prosecutor and accused can sometimes be unfair to the point where any "bargaining" taking place is merely illusory. This is because in many instances, the government has too much power, too much leverage, and too much discretion in presenting, negotiating, and implementing DPAs and NPAs. There is not enough transparency or consistency within these two negotiation processes*”.

<sup>76</sup> Come sostiene BOURJAILY, *DPA DOA*, cit., pp. 547-549, argomentando circa l'arbitrarietà nella determinazione sia del contenuto degli accordi, nella cui definizione le imprese talvolta hanno un ruolo residuale, sia delle previsioni sanzionatorie in caso di mancato rispetto dell'accordo. L'autore cita, come esempio emblematico, il caso KPMG, ove la Corte d'appello Federale, Secondo Circuito, ha riconosciuto la sussistenza di influenze coercitive del DOJ nei confronti dell'impresa nell'ambito della stipulazione del *Deferred Prosecution Agreement*, con il quale il DOJ aveva imposto a KPMG di cessare il pagamento delle spese legali dei propri dipendenti indagati per *tax fraud*. Cfr. *United States v. Stein*, 541 F.3d 130, 137–139, 143 (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, 2008).



colossi societari, in ragione delle loro ingenti disponibilità economiche e delle potenziali conseguenze nefaste sull'economia derivanti da una loro condanna<sup>77</sup>, mina la percezione che i consociati hanno della legittimità e della credibilità del sistema penale<sup>78</sup>.

Le critiche riguardano anche l'efficacia di tali strumenti nel perseguimento degli obiettivi propri del diritto penale — rieducazione, prevenzione generale e prevenzione speciale — nonché le loro implicazioni in termini di politica criminale.

Diversi autori sostengono che il vasto ricorso ad accordi extragiudiziali -aventi perlopiù ad oggetto la corresponsione di *fees* e di *penalties* e oneri di riorganizzazione interna- fa sì che le violazioni di carattere penale rischino di essere valutate alla stregua di un rischio d'impresa<sup>79</sup>.

Inoltre, vi è chi sostiene che DPAs e NPAs sono incapaci di adempiere alla finalità rieducativa che il diritto penale si propone, in quanto non mitigano il rischio di recidiva da parte delle imprese che sottoscrivono detti accordi<sup>80</sup>. Si aggiunga anche che le promesse in tema di incentivo al *self-reporting* e alla cooperazione delle imprese tramite la condivisione di monitoraggi periodici non sono state mantenute: complici l'assenza di tale strumento nell'elenco delle linee guida che istruiscono la redazione dei DPAs<sup>81</sup> e l'esiguità dei benefici conseguiti dalle imprese a seguito di *disclosure* se comparati alle potenziali ripercussioni (riduzione parziale delle sanzioni *versus* danni all'immagine,

---

<sup>77</sup>Sugli effetti collaterali della politica del cd. "too big to jail", GOLUMBIC - LICHY, *The "Too Big to Jail" Effect and the Impact on the Justice Department's Corporate Charging Policy*, in *Hastings L.J.*, 2014, vol. 65, p.1323, 1324.

<sup>78</sup>BOURJAILY, *DPA DOA*, cit., pp. 553. Secondo UHLMAN, *Deferred Prosecution and Non-Prosecution Agreements and the Erosion of Corporate Criminal Liability*, in *Md. L. Rev.*, 2013, vol. 72, p. 1336 "criminal prosecution has an expressive function that cannot be achieved by non-criminal disposition [...] We achieve less in terms of punishment and deterrence when we enter deferred prosecution and non-prosecution agreements. We fail to express societal condemnation when we agree that charges will be dismissed or not brought at all". Pertanto, secondo l'autore, anche nelle ipotesi in cui un eventuale *agreement* raggiungesse l'entità sanzionatoria di una condotta, l'assenza di una condanna farebbe venir meno l'effetto deterrente che caratterizza la norma penale.

<sup>79</sup>Cfr. UHLMANN, *Environmental Crime Comes of Age*, cit., p. 1226. Tanto più se a fronte di un utilizzo massiccio dei DPAs/NPAs nei confronti delle imprese, i procedimenti e le condanne a capo dei vertici aziendali sono esigue; REILLY, *Outlawing Corporate Prosecution Deals When People Have Died*, in *Ariz. St. L.J.*, vol. 55, 2023, p. 1356; analogamente anche BAER, *Three Conception of Corporate Crime (and One Avenue for Reform)*, in *Law & Contemp. Probs.*, vol. 83, n. 4, 2020, p. 20/21; "The bottom line is that the DPA functions as a tool of preservation even as prosecutors prefer to portray it as a tool of reform". Secondo l'autore, i DPAs non sarebbero altro se non mezzi per mantenere inalterato lo *status quo*, permettendo all'impresa di continuare indisturbata la propria attività a fronte di modesti cambiamenti nell'organizzazione e di esborsi monetari considerati ormai quasi alla stregua di un rischio di impresa.

<sup>80</sup> ZHOU, *Raising the deterrent effect of the U.S. deferred prosecution agreement: New perspectives on the U.S. from the U.K. and Jersey*, in *J. Econ. Criminol.*, vol. 10, 2025, p. 3 richiama il caso Pfizer: in sedici anni, l'azienda ha sottoscritto sei distinti *deferred prosecution agreements*. Cfr. *infra* il caso Monsanto, par. 4.2 e nota 106. Taluna dottrina segnala, tuttavia, l'assenza di studi quantitativi relativi alla (carenza di) efficacia preventiva dei DPAs e NPAs; HOMER - MAUME, *The Deterrent Effect of Federal Corporate Prosecution Agreements: An Exploratory Analysis*, in *J. White Collar Corp. Crime*, vol. 5, 2024, p. 21.

<sup>81</sup> ZHOU, *Raising the deterrent effect of the U.S. deferred prosecution agreement*, cit., p. 3



rischio di essere perseguiti per i dati oggetto di *disclosure*)<sup>82</sup>, spesso mancano sistemi di monitoraggio efficaci a scongiurare ipotesi di recidiva.

Inoltre, parte della dottrina ritiene che le conseguenze potenzialmente pregiudizievoli cui l'impresa sottoposta a procedimento penale e successivamente condannata potrebbe andare incontro siano, in realtà, piuttosto rare<sup>83</sup>; uno dei principali incentivi al ricorso agli strumenti di risoluzione negoziale delle controversie penali sarebbe fondato, quindi, su un rischio ben più contenuto rispetto a quello comunemente rappresentato.

#### **4. Gli strumenti di diversione processuale e le ipotesi di responsabilità penale d'impresa per reati ambientali**

A questo punto della trattazione, occorre interrogarsi su quale sia lo spazio occupato dai *deferred* e *non-prosecution agreements* nel sistema di *enforcement* penale del diritto ambientale negli Stati Uniti; in particolare, secondo chi scrive è d'interesse chiedersi quanto spesso si ricorre a strumenti di *pre-trial diversion* nei confronti delle imprese sospettate o imputate di reati ambientali; ciò al fine di valutare se e in quale misura tali accordi si rivelino più efficaci ed idonei a perseguire la tutela giuridica dell'ambiente rispetto al procedimento penale classico.

Partendo da tali quesiti, di seguito si svolgeranno alcune riflessioni utilizzando i dati contenuti nel *Corporate Prosecution Registry*, un progetto congiunto del *Legal Data Lab* della *University of Virginia School of Law* e della *Duke University School of Law* che si propone di fornire informazioni complete e aggiornate sui procedimenti penali federali contro le *corporations* negli Stati Uniti. La banca dati include anche gli accordi di differimento del procedimento o di non prosecuzione a partire dagli anni '90<sup>84</sup>.

##### **4.1 L'applicazione dei DPAs e NPAs a contestazioni ambientali nel periodo 1999-2026**

---

<sup>82</sup> *Ibidem*, p. 3, 4; COFFEE JR., *Crime and the Corporation: Making the Punishment Fit the Corporation*, in *The Journal of Corporation Law*, vol. 47, n. 4, 2022, p. 986 afferma “the law has failed to create a strong enough incentive to convince corporations to self-report or turn in their executives”.

<sup>83</sup> MARKOFF, *Arthur Andersen and the Myth of the Corporate Death Penalty: Corporate Criminal Convictions in the Twenty-First Century*, in *U. Pa. J. Bus. L.*, 2013, vol.15, n.3, p. 831, sostenendo che la “condanna a morte” dell'impresa a seguito di una condanna federale è una circostanza rara.

<sup>84</sup> Le informazioni sono reperibili sul sito ufficiale del *Corporate Prosecution Registry* all'indirizzo <https://corporate-prosecution-registry.com/about/>. La banca dati è curata dal professor Brandon Garrett, professore presso la Duke University School of Law, e da John Asley, Senior Data Engineer/Scientist presso la Darden School of Business dell'Università della Virginia.



Nella banca dati citata, filtrando risultati per argomento e selezionando “*Environment*” come tematica di riferimento, è possibile visualizzare i procedimenti a carico delle imprese per contestazioni afferenti alle leggi federali in materia di ambiente<sup>85</sup>, che risultano complessivamente 773 dal 1998 al 2026. Emerge a prima vista la netta prevalenza del ricorso a *plea agreements*<sup>86</sup> per la definizione di tali controversie, con un’incidenza residuale di tutti gli altri possibili esiti<sup>87</sup>. Per quanto qui d’interesse, rileva l’esiguità del numero di *deferred prosecution agreements* e di *non-prosecution agreements*: si registrano, infatti, complessivamente soltanto 15 accordi dal 1998 ad oggi in tale settore. Già il dato numerico consente di affermare che l’entusiasmo intorno agli strumenti di diversione processuale e alle loro potenzialità non abbia trovato riscontro nel campo ambientale.

Entrando nel merito dell’analisi<sup>88</sup>, gli accordi esaminati presentano, come prevedibile, una significativa variabilità nei contenuti, a partire dalla loro durata, che oscilla tra un minimo di sei mesi e un massimo di dieci anni. Le violazioni contestate riguardano prevalentemente i principali Federal Acts in materia ambientale e di sicurezza – *Resource Conservation and Recovery Act* (RCRA), *Hazardous Materials Transportation Act* (HMTA), *Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act* (CERCLA), *Clean Water Act* (CWA) e *Clean Air Act* (CAA).

In alcuni casi i fatti contestati e l’accordo non presentano un’autonoma dimensione sanzionatoria, ma risultano intrecciati con ulteriori vicende processuali di natura civile e

---

<sup>85</sup> Il Data Dictionary del Corporate Prosecution Registry precisa che sotto la voce “Environment” sono riportati i procedimenti “[...]brought under any of the range of federal environmental statutes, including the Clean Air Act, the Clean Water Act, the Resource Conservation and Recovery Act, and statutes regulating marine pollution, handling of hazardous waste, and others”.

<sup>86</sup> Il *plea agreement* è un accordo che intercorre tra il *prosecutor* e il *defendant* nel corso di un procedimento penale, assimilabile all’applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dal codice di procedura penale italiano. In cambio di una dichiarazione di colpevolezza da parte dell’imputato (*guilty plea*), l’accusa acconsente a determinate concessioni in ordine alla qualificazione delle imputazioni o al trattamento sanzionatorio. Più diffusamente sul tema e sulle affinità tra questo strumento e il cd. patteggiamento, si rinvia a THAMAN, *World Plea Bargaining. Consensual Procedures and the Avoidance of the Full Criminal Trial*, Carolina Academic Press, Durham, 2010, p. 59 ss. e p. 107 ss.

<sup>87</sup> In particolare, risultano 5 procedimenti conclusi con proscioglimento (*acquittal*), 9 con condanna all’esito del dibattimento (*trial conviction*), 41 con archiviazione (*dismissal*), 703 definiti mediante patteggiamento (*plea agreement*), nonché 15 definiti tramite *deferred prosecution agreements* (DPA) o *non-prosecution agreements* (NPA).

<sup>88</sup> La quasi totalità dei testi dei *deferred prosecution agreements* sono reperibili consultando il *Corporate Prosecution Registry*; quanto ai *non prosecutions agreements*, essendo pattuiti interamente al di fuori della dinamica processuale, talvolta il testo dell’accordo non è disponibile: in tali casi, si è proceduto a consultare le informazioni inerenti al contenuto dai comunicati stampa rilasciati dagli Uffici Distrettuali del Procuratore degli Stati Uniti (in particolare, per i casi relativi alle società *Parkway Village Equity Corporation* e *Aspen Square Management*), sempre reperibili consultando il *Corporate Prosecution Registry*, nonché i dati ivi riportati nella scheda dedicata. L’unico accordo di cui non è reperibile né il testo ufficiale, né il comunicato stampa è quello relativo alla società impegnata nel settore minerario IMC Potash, divisione della IMC Global; per questa, sono stati utilizzati esclusivamente i dati riportati dal *Corporate Prosecution Registry* al link <https://corporate-prosecution-registry.com/detail/imc-potash/>.



amministrativa, o con le vicende penali delle persone fisiche. In questi casi, la sottoscrizione dell'*agreement* mira proprio a circoscrivere l'intervento penale nei confronti dell'impresa<sup>89</sup>.

Ciò che tuttavia riveste maggiore interesse ai fini della presente indagine è il contenuto degli accordi e, in particolare, le obbligazioni assunte dalle società.

Quanto alla riorganizzazione interna dell'impresa, in quasi tutti gli accordi sono previste articolate misure di *compliance*, talora riferite puntualmente alla normativa violata, talaltra estese all'intera attività d'impresa. Più raro è il ricorso a controlli interni o esterni: soltanto in un numero limitato di casi gli accordi contemplan la presenza di un *monitor* indipendente incaricato di supervisionare l'attività aziendale o di condurre audit periodici<sup>90</sup>. In alcuni casi, insieme con gli obblighi di *compliance*, gli accordi disciplinano anche una tabella di marcia per i controlli realizzati da organi federali competenti<sup>91</sup>. La cooperazione con l'Ufficio titolare delle indagini rappresenta un elemento costante nella quasi totalità degli accordi, configurandosi come condizione essenziale del modello negoziale.

Quanto alle obbligazioni pecuniarie imposte all'impresa, si osserva la presenza quasi costante del pagamento di somme a titolo di sanzione (talvolta espressamente qualificata come penale)<sup>92</sup>; a

---

<sup>89</sup> Cfr. ad esempio U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con Select Energy Services*, 28 settembre 2020, dove il *plea agreement* intercorso tra l'accusa e la società sussidiaria per i medesimi reati diviene una condizione del *non prosecution agreement*; cfr. par. 5 "The Company agrees that an express condition of this Agreement is that the Company's predecessor's subsidiary, Rockwater Northeast LLC, plead guilty to a criminal Information charging it with violations of the Clean Air Act"; cfr. Anche U.S. Department of Justice, *Deferred prosecution agreement con Sheffield Pharmaceuticals*, 13 dicembre 2016, dove il *deferred prosecution agreement* è intervenuto a lato del procedimento instaurato nei confronti del CEO persona fisica. Le dimissioni rassegnate dall'amministratore delegato in seguito alla definizione del procedimento con *plea agreement* è un elemento che viene valorizzato nell'accorso, cfr. par. 4.

<sup>90</sup> Cfr. ad esempio U.S. Department of Justice, *Deferred prosecution agreement con Doyon Drilling*, 1 aprile 1998, par. 9.a : "The defendant agrees to [...] appoint a DOYON DRILLING employee as a responsible corporate officer [...] who will be directly for monitoring, maintaining and enforcing the provision of the environmental compliance programme"; U.S. Department of Justice, *Deferred prosecution agreement con AK Scientific*, 20 dicembre 2017, par. 9 "The Company agrees to retain an independent monitor who will monitor the Company's compliance with all applicable HMTA and TSCA rule and regulations"; U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con Select Energy Services*, cit., par. 1.b; il compliance programme, attachment B, dispone che "the Company will retain an independent auditor (the "Auditor") for the Term, at the Company's expense".

<sup>91</sup> Cfr. ad esempio in U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con. Levlad LLC*, 1 ottobre 2008, par. 4, 6; allo stesso modo U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con Advanced Cosmetic Research Labs*, 1 ottobre 2008, par. 4, 5, 6; U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con Cosmetic Laboratories of America*, 1 giugno 2010, par. 5, 6.

<sup>92</sup> Così nei casi U.S. Department of Justice, *Deferred prosecution agreement con FirstEnergy Nuclear Operating Company*, 20 gennaio 2006 (\$23.650.000,00); U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con. Levlad LLC*, cit. (\$50.000,00); U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con Advanced Cosmetic Research Labs*, cit. (\$20.000,00); U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con Cosmetic Laboratories of America*, cit. (\$50.000,00); U.S. Department of Justice, *Deferred prosecution agreement con Sheffield Pharmaceuticals*, cit. (\$150.000,00); U.S. Department of Justice, *Deferred prosecution agreement con AK Scientific*, cit. (\$100.000,00); U.S. Department of Justice, *Deferred prosecution agreement con Monsanto*, 21 novembre 2019 (\$6.000.000,00); U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con Select Energy Services*, cit. (\$2,050,000).



queste si affianca spesso il pagamento di somme destinate ai *community services*, sovente indirizzate ad Associazioni o a Enti pubblici sul territorio che si occupano di prevenzione o di controllo<sup>93</sup>. Più raramente, vengono disposti obblighi risarcitori/restitutori; quando disposti, sono sempre nei confronti di associazioni o di enti pubblici<sup>94</sup>, mentre non c'è traccia di obblighi risarcitori disposti nei confronti di persone fisiche.

L'aspetto più peculiare, tuttavia, è rappresentato dalle obbligazioni di natura non pecuniaria poste a carico delle imprese. Tali disposizioni ove presenti risultano incisive, ma sono rare e rinvenibili solo in tre casi: *Parkway Village Equity Corporation*<sup>95</sup>, *Aspen Square Management*<sup>96</sup> e *Exide Technologies*<sup>97</sup>.

Nei primi due casi, le contestazioni hanno a che vedere con l'esposizione all'asbesto da parte delle aziende a danno di dipendenti o terzi. Quanto alla *Parkway Village Equity Corporation*, la società -oltre a corrispondere all'EPA una somma di \$490.612,00 a copertura dei costi sostenuti dall'Agenzia per la bonifica del territorio dall'amianto- ha accordato la presa in carico delle ulteriori opere di rimozione dell'amianto<sup>98</sup>. Nel secondo caso, invece, l'accordo ha impegnato la Società -

---

Sebbene le sanzioni pecuniarie non siano irrogate mediante sentenza né nell'ambito di un c.d. *plea agreement*, gli accordi talora qualificano le somme come "*criminal monetary penalty*"; ciò verosimilmente in ragione del fatto che l'importo - destinato al *United State Treasury* - viene di regola determinato in riferimento alla pena pecuniaria prevista in sede penale per le fattispecie la cui violazione è contestata nell'accordo. Cfr. *supra* nota 53.

<sup>93</sup> Così in U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con IMS Potash*, 1 settembre 2002, (\$125.000,00); U.S. Department of Justice, *Deferred prosecution agreement con FirstEnergy Nuclear Operating Company*, cit., (\$4,350,000); U.S. Department of Justice, *Deferred prosecution agreement con Operations Management International*, 26 gennaio 2006 (\$1.000.000,00); U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con. Levlad LLC*, cit. (\$50.000,00); U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con Advanced Cosmetic Research Labs*, cit. (\$25.000,00); U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con Cosmetic Laboratories of America*, cit. (\$27.745,00); U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con Aspen Square Management*, 26 giugno 2010 (\$730.000,00); U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con Exide Technologies*, 1 marzo 2015 (\$3.000.000,00); U.S. Department of Justice, *Deferred prosecution agreement con Sheffield Pharmaceuticals*, cit. (\$850.000,00); U.S. Department of Justice, *Deferred prosecution agreement con Monsanto*, cit. (\$4.000.000,00);

<sup>94</sup> Così in U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con Parkway Village Equity Corporation*, 1 agosto 2008 (\$490,612 all'EPA per coprire i costi sostenuti nelle operazioni di bonifica ambientale); U.S. Department of Justice, *Deferred prosecution agreement con Tacos De Mexico*, 21 maggio 2009 (\$5962,76 al Dipartimento dei Lavori Pubblici della Contea di Los Angeles per i costi sostenuti per campionare e analizzare i residui inquinanti e \$20.602,70 al Gruppo JK per le spese sostenute nel ripulire i residui pericolosi); U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con Cosmetic Laboratories of America*, cit. (un totale di \$22.255,00 a tre diversi enti a rimborso dei costi sostenuti per il campionamento e l'analisi di residui pericolosi); U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con Select Energy Services*, cit. (\$250,000 a titolo di restituzione del beneficio che una controllata dell'impresa imputata ha ottenuto nel contesto della medesima vicenda).

<sup>95</sup> U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con Parkway Village Equity Corporation*, 1 agosto 2008.

<sup>96</sup> U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con Aspen Square Management*, 26 giugno 2010.

<sup>97</sup> U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con Exide Technologies*, 1 marzo 2015.

<sup>98</sup> Cfr. Scheda di riepilogo, consultabile sul *Corporate Prosecution Registry* al link <https://corporate-prosecution-registry.com/detail/parkway-village-equity/>; cfr. anche DEPARTEMENT OF JUSTICE, *Press Release*, 18 agosto 2008 consultabile al link <https://corporate-prosecution-registry.com/media/press-release/ParkwayVillage.pdf>



oltre a corrispondere una somma pari a \$ 730.000,00 al *St. Joseph Healty System* in Oscoda, Michigan - a garantire il monitoraggio medico decennale dei dipendenti esposti all'asbesto<sup>99</sup>.

Quanto al terzo caso, la Società *Exide Technologies* – proprietaria di un impianto di riciclaggio di batterie al piombo e accusata di aver violato le disposizioni normative in tema di stoccaggio e di trasporto di rifiuti pericolosi – ha sottoscritto l'accordo che tra tutti dispone le obbligazioni non pecuniarie più onerose. Essa si è impegnata a chiudere e demolire lo stabilimento dedicato al riciclo, a realizzare azioni correttive e riparatorie contenute in accordi collaterali<sup>100</sup> richiamati dall'*agreement* garantendo report semestrali sull'avanzamento delle attività di ripristino, a garantire l'accesso ad analisi ematologiche alla popolazione locale per un periodo di cinque anni e a promuovere tali attività sul territorio<sup>101</sup>, per un importo stimato che si assesta tra i \$108.000.000,00 e i \$133.000.000,00<sup>102</sup>.

#### 4.2 Alcune osservazioni sulla (limitata) storia applicativa dei DPAs e NPAs in materia ambientale

Seppur limitati, i dati e le informazioni che emergono dalla lettura degli *agreements* qui riportati permettono di poter formulare alcune osservazioni generali. In assenza di dati di contesto – quali i bilanci delle società, l'evoluzione dei relativi procedimenti paralleli, nonché un *follow up* sistematico sullo stato di attuazione degli impegni assunti – non è possibile formulare una valutazione nel merito dell'efficacia di tali accordi. Restano, tuttavia, alcuni dati che meritano di essere evidenziati.

Innanzitutto, il primo dato significativo è il numero ridottissimo di *agreements* aventi ad oggetto contestazioni penali ambientali: solamente 15 accordi in un periodo di oltre 30 anni. L'esiguità del ricorso a tali strumenti di diversione nell'ambito della criminalità ambientale risalta ancor più se si considerano, invece, i numeri che caratterizzano l'impiego dei medesimi strumenti in procedimenti relativi ad altri reati “tipici” dell'attività d'impresa, come i cd. “*white collar crimes*”<sup>103</sup>.

---

<sup>99</sup> Cfr. Scheda di riepilogo, consultabile sul *Corporate Prosecution Registry* al link <https://corporate-prosecution-registry.com/detail/aspen-square-management/> nonché il *Press Realase* ivi richiamato e disponibile al seguente link: <https://corporate-prosecution-registry.com/media/press-release/Aspen-Square.pdf>

<sup>100</sup> Stipulati con il *Department of Toxic Substances Control* dello Stato di California, cfr. U.S. Department of Justice, *Non-prosecution agreement con Exide Technologies*, cit., par. 9-12 (testo del NPA consultabile sul *Corporate Prosecution Registry* al link <https://corporate-prosecution-registry.com/media/agreement/exide-technologies.pdf>)

<sup>101</sup> *Ibidem*, par. 13-14.

<sup>102</sup> *Ibidem*, Appendice 1, par. D.

<sup>103</sup> Nel periodo tra il 1990 e il 2022, sono stati stipulati 120 *agreements* aventi ad oggetto -come principale contestazione- reati previsti dal *Foreign Corrupt Practice Act*; 105 accordi hanno interessato reati in tema di *tax fraud*; 92, invece, in tema di *fraud*. Cfr. ARTELLO - ALBANESE, *Addressing White Collar and Corporate Crime*, cit., p. 13



Quanto alle somme di denaro a carico delle imprese pattuite negli *agreement*, esse si articolano spesso in diverse voci – sanzioni pecuniarie e finanziamenti a *community services* (più frequentemente), obblighi risarcitori o restitutori (più raramente). Globalmente considerate, l'insieme delle obbligazioni comporta il pagamento di somme che solitamente assumono un valore ingente, non sempre agevolmente assorbibile alla stregua di un “costo d'impresa”<sup>104</sup>.

Assumono invece un ruolo del tutto residuale gli obblighi non pecuniarie, legati perlopiù all'impegno ad apportare rimedi al pericolo o al danno ingenerato dalle condotte in violazione della normativa ambientale. I tre casi a cui si è data evidenza - *Parkway Village Equity Corporation, Aspen Square Management* e *Exide Technologies* - testimoniano, inoltre, che tali obbligazioni vengono stipulate a fronte sì di reati ambientali, che però hanno impattato in maniera significativa sulla salute umana. In questi casi, le contestazioni afferiscono alla gestione (intesa come stoccaggio, trasporto, smaltimento) illecita di materiali pericolosi, come l'asbesto o il piombo; le obbligazioni non pecuniarie contenute negli accordi concernono la bonifica e il corretto smaltimento dei materiali pericolosi e/o la copertura di prestazioni sanitarie in favore della popolazione che ha sopportato le ricadute dei reati ambientali<sup>105</sup>. Sicché più che il ripristino del bene giuridico ambiente, le azioni pattuite sono volte alla tutela della salute umana.

In materia di *compliance*, ci si limita a constatare l'impiego diffuso dell'obbligo di implementare programmi di conformità aziendale, senza che sia valutabile l'effettiva attuazione degli stessi. Sebbene la maggior parte degli accordi preveda l'obbligo per l'impresa di conformarsi alla normativa ambientale vigente, anche mediante interventi sulla propria struttura organizzativa, tale previsione non consente di valutare la reale efficacia di dette prescrizioni in assenza di dati pubblici e accessibili sull'effettivo adempimento degli obblighi imposti. Ne consegue che, pur dovendosi accogliere favorevolmente l'incentivo al recupero e al rinnovamento dell'impresa, risulta preclusa una valutazione concreta dell'efficacia degli strumenti di *compliance* nel perseguimento dell'obiettivo finale di “rieducazione” dell'ente e di prevenzione della recidiva. Ed infatti, anche con riguardo a quest'ultimo tema, è difficile valutare l'efficacia della diversione processuale a dissuadere le imprese dal commettere nuovi reati in assenza di *follow up*. Per quanto concerne i casi osservati,

---

<sup>104</sup> In quasi tutti i casi (12 su 15) viene superata la somma di \$ 100.000,00; in quasi la metà dei casi (6 su 15), l'ammontare delle somme di denaro supera il milione di dollari.

<sup>105</sup> Come già visto, nel nell'*agreement* sottoscritto tra *United States* e *Aspen Square Management*, l'impresa ha dovuto “provide medical monitoring for a period of ten years for a list of specified ASM employees and contractors who were potentially exposed to asbestos”; similmente nell'accordo tra *United States* e *Exide Technologies*, tra le obbligazioni a cui la società deve adempiere vi è il pagamento “for periodic blood lead and arsenic level monitoring, as defined and directed by the Los Angeles County Department of Public Health, for the local population surrounding the Facility”.



l’unica ipotesi eclatante di recidiva emersa dalla consultazione del sito ufficiale del *U.S. Department of Justice* interessa la società Monsanto, la quale, a meno di tre anni di distanza dalla sottoscrizione del DPA in relazione alle contestazioni di stoccaggio illegale di rifiuti pericolosi, si è trovata coinvolta in un nuovo procedimento penale<sup>106</sup>, per violazioni affini a quelle in precedenza contestate; violazioni che hanno determinato un’infrazione dei termini dell’accordo (ove si prevedeva espressamente l’impegno in capo alla società di astenersi da ulteriori violazioni alla normativa ambientale).

## 5. Quali spunti per il nostro ordinamento?

### 5.1 Possibilità e opportunità di implementazione degli strumenti di “diversione” processuale

Alla luce dell’analisi fin qui svolta, è possibile ora volgere lo sguardo all’ordinamento italiano per avanzare alcune considerazioni sulle potenzialità e i limiti dell’adozione di istituti analoghi. Ad oggi il nostro ordinamento risulta privo di strumenti simili a quelli fin qui visti, volti a sospendere l’esercizio dell’azione penale al fine di poter conciliare la controversia attraverso accordi laterali e paralleli al processo che comportino obblighi in capo all’impresa indagata. Benché di recente si siano registrate delle aperture verso strumenti alternativi al procedimento penale (si pensi alla giurisprudenza del Tribunale di Milano che ha consolidato l’applicazione di istituti propri del codice antimafia – segnatamente l’amministrazione giudiziaria *ex art. 34* – secondo meccanismi affini alla *diversion*<sup>107</sup>), l’ordinamento risulta privo di strumenti di “diversione” di portata generale.

Allo stesso tempo, l’ipotesi di introdurre sistemi di “diversione” processuale per le imprese all’interno del nostro ordinamento non è inesplorata. È da tempo dibattuta l’opportunità di estendere

---

<sup>106</sup> Procedimento penale conclusosi con un *plea agreement* avente ad oggetto non solo le nuove contestazioni mosse, ma anche le contestazioni in merito alle quali era stato in precedenza raggiunto il *deferred prosecution agreement*; cfr. DOJ Press release, *Monsanto Agrees to Plead Guilty to Illegally Using Pesticide at Corn Growing Fields in Hawaii and to Pay Additional \$12 Million*, 9 dicembre 2021, consultabile al link <https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/monsanto-agrees-plead-guilty-illegally-using-pesticide-corn-growing-fields-hawaii-and>.

<sup>107</sup> Più diffusamente sul tema cfr. BRAMBILLA, *Sfruttamento lavorativo, attività d’impresa e compliance. Dalla repressione alla prevenzione: nuove prospettive di responsabilizzazione delle imprese tra diritto interno e sovranazionale*, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 191 ss. Tuttavia, i presupposti per l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria nei casi in cui il Tribunale di Milano vi ha fatto ricorso mal si conciliano con le ipotesi di criminalità ambientale. Basti pensare alla circostanza per cui le aziende destinatarie della misura sono state considerate attrici di un’agevolazione di carattere colposo a vantaggio di altre imprese, indagate per il reato di sfruttamento lavorativo *ex art. 603 bis c.p.*. Invero, nell’ambito della criminalità ambientale emerge soprattutto l’esigenza di applicare strumenti di risanamento dell’impresa alle realtà produttive che inquinano in prima persona sicché la misura di prevenzione *ex art. 34 d. lgs. 159/2011*, applicata secondo le modalità del Tribunale di Milano nei casi legati allo sfruttamento lavorativo, appare strutturalmente incompatibile con l’articolarsi della criminalità ambientale d’impresa.



il rito alternativo della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato anche all'ente: nonostante la giurisprudenza di legittimità escluda l'applicabilità del rito processuale alle persone giuridiche<sup>108</sup>, diversi autori hanno sostenuto la convenienza di allargare l'applicabilità dell'istituto<sup>109</sup>, il quale permetterebbe di avvalorare l'impegno attivo dell'impresa nell'intraprendere un percorso rieducativo che miri a ripristinare e incidere positivamente sul bene giuridico. Viepiù, sono in crescita i contributi per cui la previsione di veri e propri accordi *pre-trial*, anche nel diritto penale ambientale, potrebbe rivelarsi una risorsa per diverse ragioni<sup>110</sup>.

La diversione processuale potrebbe, in astratto, offrire uno strumento idoneo a evitare la celebrazione di procedimenti penali in ipotesi nelle quali essi rischierebbero di rivelarsi non solo superflui, ma potenzialmente controproducenti, nella misura in cui inciderebbero sui livelli occupazionali dell'impresa senza, al contempo, garantire necessariamente una risposta sanzionatoria o riparatoria pienamente soddisfacente<sup>111</sup>.

Non è trascurabile, inoltre, il fattore temporale<sup>112</sup>: come si è visto, il ricorso a strumenti extraprocessuali nella pratica statunitense permette di strutturare un programma di intervento, con

---

<sup>108</sup> Cass., Sez. Un., n. 14840 del 27 ottobre 2022 (dep. 6 aprile 2023). La Cassazione ha di recente ribadito la propria posizione (cfr. Cass., Sez. 4., n. 22438 del 29 aprile 2025, dep. 14 giugno 2025) in quanto, nonostante l'arresto delle Sezioni Unite, diversi Giudici di merito hanno continuato ad estendere l'applicabilità della sospensione del procedimento ex art. 168 bis c.p. anche alle persone giuridiche.

<sup>109</sup> Per una ricostruzione del dibattito in dottrina, cfr. TRABACE - GARUTI, *La messa alla prova nel processo penale agli enti: lo stato dell'arte*, in *Rivista 231*, n. 4/2022, p. 9-20

<sup>110</sup> Tra le tante riflessioni sul tema, MAZZACUVA, *Deferred prosecution agreements: riabilitazione "negoziata" per l'ente collettivo indagato. Analisi comparata dei sistemi di area anglo-americana*, in *L'indice penale*, n. 2/2013, pp. 737-778; BERTOLINI, *Esistono autentiche forme di "diversione" nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, in *Dir. pen. cont.*, 18 novembre 2014, pp. 47-59; SELVAGGI, *"Negotiated settlements" e responsabilità da reato dell'ente. L'esperienza americana e le prospettive di evoluzione del sistema in Italia*, in LUPÀRIA - MARAFIOTI - PAOLOZZI (a cura di), *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Giappichelli, 2018, p. 215; D'ACQUARONE - ROSCINI VITALI - *Sistemi di diversione processuale e d.lgs. 231/2001: spunti comparativi*, in *Rivista 231*, n. 2/2018, p. 123-146; CATERINI - D'AIELLO, *La 'diversione' penale nel diritto dell'ambiente: spunti comparatistici per il sistema italiano*, cit., pp. 410- 424; MERLO, *Alla ricerca della via italiana ai non prosecution agreement. Il caso Esselunga*, in *Sist. pen.*, 31 luglio 2023.

<sup>111</sup> Sebbene anche nell'ordinamento statunitense parte della dottrina ritenga infondato il timore che l'instaurazione di un procedimento penale e l'eventuale condanna possano tradursi in una sorta di "condanna a morte" per l'impresa (cfr. *supra* par. 3.3), è tuttavia innegabile che l'avvio di un procedimento penale nei confronti di una società, unitamente alle conseguenze che ne possono derivare -tra cui l'applicazione di misure interdittive- sia talora idoneo a incidere in modo significativo sulla sua operatività e sulla sua stessa sopravvivenza. In tale prospettiva, con specifico riferimento alla misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria così come applicata dal Tribunale milanese, una parte della dottrina ne sottolinea proprio la funzione di strumento di bilanciamento; cfr. CURI, *Profili penali del lavoro povero: dal caporalato alla costruttività. Per un modello di organizzazione responsiva*, in *Arch. Pen.*, n. 2/2024, p. 6, per cui lo strumento permette di produrre "un bilanciamento virtuoso tra le esigenze della repressione e la tutela della produttività aziendale e dei lavoratori".

<sup>112</sup> Come osserva MAZZACUVA, *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 297 circa i vantaggi che il potenziamento della premialità del sistema 231 apporterebbe.



avvio immediato, su diversi orizzonti temporali a seconda delle esigenze. Ciò permette da un lato un'attivazione tempestiva degli attori in gioco (tempestività che raramente il procedimento penale riesce a garantire), dall'altro una personalizzazione dei percorsi di adeguamento.

Secondo alcuni autori, l'implementazione della "diversione" processuale all'interno del nostro sistema permetterebbe inoltre di abbandonare l'approccio ai reati ambientali prevalente in Italia, di carattere sanzionatorio, per preferire strumenti alternativi che implementino un sistema più efficace e che valorizzino il ripristino del bene giuridico<sup>113</sup>. I meccanismi di *diversion*, pertanto, rappresenterebbero una deviazione rispetto al percorso "naturale" che lega il reato alla pena<sup>114</sup>, orientando il sistema sanzionatorio ambientale verso una tutela effettiva dell'interesse protetto<sup>115</sup>.

Con riguardo a questo ultimo obiettivo, si osserva come all'interno del sistema penale domestico esistano già alcuni istituti, per quanto frammentari<sup>116</sup>, volti a valorizzare il ripristino e il reintegro ambientale<sup>117</sup>; purtroppo, l'accesso a tali strumenti rimane collocato all'interno del procedimento penale e, soprattutto, resta precluso all'impresa, vera attrice dell'inquinamento. Si pensi, ad esempio, allo speciale meccanismo estintivo per le contravvenzioni ambientali, introdotto nel 2015 all'interno del Testo Unico Ambiente agli artt. 318-*bis* ss.<sup>118</sup>. L'istituto, che si applica alle ipotesi contravvenzionali previste dal Testo Unico che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, è volto a superare il classico meccanismo sanzionatorio al fine di favorire una tutela immediata del bene giuridico, riconoscendo l'impunità al reo che si attiva tempestivamente per rimediare alla condotta illecita

---

<sup>113</sup> CATERINI - D'AIELLO, *La 'diversione' penale nel diritto dell'ambiente*, cit., pp. 410-424.

<sup>114</sup> MANNOZZI, *La diversion: gli istituti funzionali all'estinzione del reato tra processo e mediazione*, in *disCrimen*, 20 dicembre 2019, p. 10 definisce "La *diversion* [come] qualcosa di più di una deviazione, è piuttosto una tecnica volta a spezzare la sequenza reato-pena"

<sup>115</sup> Sul punto DI MARTINO, *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 64 ss.

<sup>116</sup> Cfr. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 1: l'autore, in apertura della propria opera, osserva come "nel diritto penale ambientale, il ripristino e la bonifica non sembrano istituti ricostruibili unitariamente, ma paiono assumere molteplici forme".

<sup>117</sup> Ad esempio, la pena accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ex art. 452-*duodecies* c.p. o il ravvedimento operoso ex art. 452-*decies* c.p. che opera come circostanza attenuante e come causa di esclusione della confisca.

<sup>118</sup> Tale meccanismo di estinzione è stato introdotto dalla l. n. 68/2015 all'interno del d. lgs. n. 152/2006 nella Parte VI bis. A fronte dell'accertamento di una delle contravvenzioni in materia ambientale contenute nel Testo Unico, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione al fine di regolarizzare la propria attività entro un termine prefissato; tale prescrizione può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo oppure può disporre l'interruzione di attività potenzialmente pericolose. In seguito all'adempimento, il contravventore è ammesso al pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; l'adempimento anche a tale obbligo comporta l'estinzione della contravvenzione.



adempiendo alle prescrizioni impartite dall'organo accertatore della contravvenzione<sup>119</sup>. Applicabile solamente alle persone fisiche, si tratta di un meccanismo che troverebbe certamente fortuna anche applicato all'ente, valorizzandone la condotta riparatoria tempestiva<sup>120</sup>.

Da ultimo, anche il recente d. l. 8 agosto 2025 n. 116, convertito con modificazioni dalla l. 3 ottobre 2025, n. 147, che ha avuto il pregio di estendere il novero dei reati ambientali presupposto della responsabilità d'impresa ai sensi del d. lgs. 231/2001, ha però del tutto omesso di estendere all'ente l'applicabilità degli istituti di natura rimediale in materia ambientale previsti dal codice penale. Infatti, a fronte dell'inserimento nel catalogo di reati-presupposto di fattispecie rilevanti per la criminalità d'impresa e che fino a prima della modifica richiamata non potevano fondare la responsabilità amministrativa dell'ente (come, ad esempio, i reati di impedimento del controllo *ex art. 452-septies* c.p. o di omessa bonifica *ex art. 452-terdecies* c.p.), il legislatore non ha esteso alla disciplina della responsabilità d'impresa né l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi *ex art. 452-duodecies* c.p. né la circostanza attenuante del ravvedimento operoso *ex art. 452-decies* c.p.<sup>121</sup>. Invece, una valorizzazione degli obblighi di reintegro e di ripristino del bene giuridico ambiente nel diritto penale d'impresa rappresenterebbe una risposta più coerente ed efficace, sia in punto di prevenzione che di rieducazione.

A tal riguardo, i sistemi di diversione processuale potrebbero rappresentare un possibile strumento con cui veicolare le istanze di ripristino e salvaguardia dell'interesse giuridico<sup>122</sup>. Volendone immaginare i tratti essenziali proprio come strumenti finalizzati a tale scopo, l'esperienza applicativa dei *deferred prosecution agreement* nel diritto penale ambientale statunitense sollecita alcune osservazioni:

---

<sup>119</sup> Sulla *ratio* sostanziale e processuale della causa di esclusione della punibilità, cfr. AMARELLI, *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: il controverso ambito di operatività, gli auspici correttivi e le attese deluse dalla riforma Cartabia*, in *Lexambiente Rivista Trimestrale*, n. 4/2022, p. 3-5.

<sup>120</sup> Riguardo all'opportunità di estendere la procedura di estinzione anche all'ente, cfr. POGGI D'ANGELO, *La procedura estintiva ambientale: l'idea dell'inoffensività/non punibilità in ottica riparatoria e deflattiva*, in *Lexambiente Rivista Trimestrale*, n. 1/2022, p. 37-60.

<sup>121</sup> In realtà, il d. lgs. 231/2001 contiene in termini generali delle previsioni che attenuano la risposta sanzionatoria nel caso in cui l'ente risarcisca integralmente il danno, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato oppure si sia efficacemente adoperato in tal senso (cfr. art. 12 e 17); tuttavia l'estensione alla disciplina della responsabilità d'impresa anche delle disposizioni precipuamente ambientali sarebbe auspicabile per incentivare ancor più la riparazione del bene giuridico.

<sup>122</sup> Ciò appare conforme anche con la tesi di coloro che enfatizzano la natura amministrativa, anziché penale, degli obblighi ripristinatori; cfr. DI LANDRO, *La riparazione del danno ambientale in diritto penale, tra premio e sanzione*, in *Lexambiente*, fasc. 3, 2025, p. 15. La valorizzazione di questo tipo di obbligo nell'ambito di strumenti negoziali risulterebbe dunque coerente.



1. La stipulazione di un accordo - simile nella forma e nella struttura agli *agreements* finora analizzati - nel nostro sistema caratterizzato dall'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale<sup>123</sup> dovrebbe verificarsi al di fuori del processo penale senza però rimanere estranea al giudice. La possibilità di accedere ad uno strumento negoziale (verosimilmente in fase d'indagine) per la risoluzione della controversia penale dovrebbe lasciare sì libertà di negoziazione alle parti, ma non potrebbe rinunciare ad un controllo dell'organo giudiziario (limitato, ad esempio, alla verifica del rispetto di "condizioni di accesso", o dell'idoneità delle misure previste dall'accordo a garantire il reintegro del bene giuridico, cfr. *infra* punti 2 e 4). Il *deferred prosecution agreement*, soggetto a vaglio del giudice (che andrebbe declinato secondo le peculiarità del nostro ordinamento) risulterebbe, tra i due analizzati, lo strumento più confacente; al contrario, la previsione di uno strumento simile al *non-prosecution agreement*, che si instaura ancor prima della formulazione di ipotesi accusatorie e resta del tutto estraneo al controllo giudiziale, porrebbe maggiori problemi di compatibilità con le garanzie tipiche del diritto penale, come i principi di legalità, di colpevolezza, di proporzionalità;
2. Le condizioni di accesso a tali strumenti dovrebbero essere disciplinate dal legislatore, evitando che la loro applicazione sia lasciata interamente alla discrezionalità della Pubblica Accusa tramite semplici linee guida di indirizzo. Limiti legati alla gravità del danno cagionato o all'elemento soggettivo potrebbero scongiurare il rischio che l'accesso a strumenti di giustizia negoziata deresponsabilizzi le imprese, creando una via di fuga dal procedimento penale percorribile anche a fronte di gravi episodi criminali;
3. L'accesso a tali sistemi di diversione processuale rappresenterebbe un'opportunità sia per l'impresa che per lo Stato solo nella misura in cui tali strumenti siano in grado di prevedere forme sanzionatorie differenziate, idonee a conseguire risultati ulteriori rispetto a quelli cui ordinariamente tende il procedimento penale, anche sotto il profilo della maggiore celerità. L'esperienza statunitense dimostra come sia possibile contemplare obbligazioni in capo all'impresa ben più incisive della semplice sanzione pecuniaria, con il pregio di dispiegare gli effetti della pena e -al contempo- di incidere in senso riparatorio sul bene giuridico. Diversamente, qualora il contenuto degli accordi di diversione si riducesse a mera replica

---

<sup>123</sup> Sul tema del rapporto tra diversione processuale e il principio di obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 Cost. si rimanda alle osservazioni di D'ACQUARONE - ROSCINI VITALI, *Sistemi di diversione processuale e d.lgs. 231/2001*, cit., p. 145 ss.



della sanzione penale, la *diversion* rischierebbe di divenire uno strumento a disposizione degli enti per trattare la criminalità ambientale alla stregua di un rischio di impresa. Circostanza, quest'ultima, già osservata negli Stati Uniti e criticata da diversi autori<sup>124</sup>;

4. Ne consegue che gli oneri contenuti negli accordi dovrebbero mirare principalmente alla riorganizzazione dell'impresa<sup>125</sup> e alla riqualificazione dell'ambiente e dell'ecosistema riparando e risanando le risorse naturali<sup>126</sup>. La previsione di istituti di diversione processuale per le imprese potrebbe rivelarsi lo strumento adatto per introdurre e valorizzare il reintegro e il ripristino delle matrici ambientali e degli ecosistemi, incentivandole ad una risposta rapida ed efficace e valorizzando la funzione promozionale della pena<sup>127</sup>.

## 5.2 Considerazioni conclusive

La previsione e la regolamentazione di strumenti di *diversion* nel rispetto dei principi che informano il diritto penale sostanziale e processuale costituisce, indubbiamente, un nodo problematico di particolare rilievo, suscettibile di sollevare plurime questioni critiche<sup>128</sup> e, pertanto, meritevole di un autonomo approfondimento. In tale sede ci si limita a rilevare come, anche alla luce delle esperienze maturate nell'ordinamento statunitense, la previsione di istituti di giustizia penale negoziata presenti dal punto di vista teorico profili di evidente delicatezza, soprattutto quando applicata a reati ambientali.

---

<sup>124</sup> Cfr. *supra* par. 3.3. Con riferimento all'ordinamento interno, MAZZACUVA, *L'ente premiato*, cit., p. 299 osserva come "rispetto a questa deriva la premialità offrirebbe un argine in quanto, evidentemente, la ritrazione della potestà punitiva non potrebbe mai essere ricollega sic et simpliciter al versamento – a vario titolo – di una somma di denaro, per quanto cospicua".

<sup>125</sup> Si pensi al frequente ricorso alla *compliance* come percorso di rieducazione dell'impresa all'interno degli *agreements* pocanzi richiamati, nonché all'incisività delle – seppur rare – misure ripristinatorie adottate, cfr. *supra* par. 3.2 e 4.1. D'altra parte, ciò già avviene nel contesto delle prime "sperimentazioni" del Tribunale milanese, che nel disporre l'amministrazione giudiziaria inserisce sempre negli obiettivi la riorganizzazione dell'azienda attraverso la revisione o l'adozione di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del s. lgs. 231/2001; cfr. BRAMBILLA, *Sfruttamento lavorativo, attività d'impresa e compliance*, cit., p. 224, 225.

<sup>126</sup> Puntando dunque al reintegro, così come definito dall'art. 302 comma 9 del Testo Unico Ambiente, per cui "[...] In ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall'autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati."

<sup>127</sup> BRICOLA, *Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale*, in *Quest. Crim.*, 1981, pp. 445 ss. secondo cui la cd. funzione promozionale si dispiega quando le risposte al reato «si concretino in una controazione volta ad elidere od attenuare l'offesa di un interesse attinente allo sviluppo in senso costituzionale della società».

<sup>128</sup> Già si è accennato alla necessità di configurare uno strumento compatibile con il principio di obbligatorietà dell'azione penale; si porrebbero altresì problemi legati alla dimensione internazionale che i reati ambientali commessi da grandi imprese possono assumere, e al riconoscimento del contenuto dell'accordo al di fuori dell'ordinamento in cui è stato sottoscritto, come osserva PEREZ - DILL, *The Rise of the American Deferred Prosecution Agreement ("DPA") and its European Avatars*, in *RTDF*, 2016, vol. 2, p. 54 ss.



Il confronto tra i sistemi statunitense e italiano mette in luce alcune analogie: nonostante le differenze strutturali, in entrambi i contesti la frammentazione normativa e amministrativa complica la gestione dei reati ambientali. In questo quadro, gli strumenti di “diversione” processuale potrebbero rappresentare un meccanismo flessibile in grado di modulare l'intervento penale sulle specificità di ciascun caso.

D'altra parte, la prassi statunitense evidenzia come l'introduzione di forme di giustizia negoziata in ambito penale non costituisca di per sé una soluzione efficace. L'applicazione di tali meccanismi ha registrato risultati parziali, mostrando criticità significative e squilibri di potere che hanno talvolta consentito alle imprese di strumentalizzarli a proprio vantaggio.

La situazione appare ancor più problematica in ambito ambientale, ove l'adozione di *deferred* e *non-prosecution agreements* è stata sporadica e, nei casi osservati, le sanzioni pecuniarie elevate non sono state accompagnate da un'effettiva valorizzazione del bene giuridico tutelato. Tale fallimento è verosimilmente imputabile anche alla mancanza di una regolamentazione dettagliata e vincolante, che ha lasciato ampi margini discrezionali a tutte le parti in gioco.

In considerazione di ciò, l'implementazione in Italia di strumenti analoghi potrebbe risultare proficua solo se strutturata con regole chiare e obiettivi definiti, prevedendo misure sanzionatorie differenziate, oltre la mera sanzione pecuniaria, capaci di incidere concretamente sul bene giuridico. Un tale approccio potrebbe altresì favorire un maggiore ricorso al d. lgs. 231/2001 promuovendo il perseguimento dei reati ambientali direttamente nei confronti dell'impresa, principale soggetto responsabile dell'inquinamento. Resta tuttavia il dubbio se gli strumenti di diversione possano avere efficacia in un contesto in cui la contestazione di reati ambientali alle imprese è ancora limitata. In altre parole, è incerto se tali strumenti possano effettivamente incentivare un aumento concreto delle contestazioni alle persone giuridiche, o se, invece, sia necessario consolidare preventivamente la prassi giudiziaria in materia di responsabilità d'impresa, così da garantire che eventuali meccanismi di diversione operino realmente e non rimangano puramente simbolici.